COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

25.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Cristofori ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (672);

Lodi Faustini Fustini ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1176);

Borruso ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1725);

Rotiroti ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (2049) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente, Relatore* 3, 6, 7, 8 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62

Anselmi Tina 16, 26, 29, 41

Azzolini Luciano 15, 43, 50

PAG.

Borruso Andrea 7, 8, 10, 14, 15, 16, 21, 22 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 52, 54

Carlotto Natale, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 9, 11, 12 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 33 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46 47, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62

Carrus Giovanni 45, 51

Caveri Luciano 55, 56

Cavicchioli Andrea 6, 15, 22, 30, 32, 34, 43, 51

Facchiano Ferdinando 7, 29, 30

Ghezzi Giorgio 59

Lodi Faustini Fustini Adriana .. 7, 8, 11, 12, 13 14, 15, 16, 21, 29, 31, 32, 33, 35 36, 37, 42, 43, 45, 51, 52, 62

Lucenti Giuseppe 12, 16, 22, 26, 30, 51

Pallanti Novello 5, 28, 43, 44, 50

Recchia Vincenzo 10

Rotiroti Raffaele 8, 11, 16, 21, 22, 26

Santoro Italico 30, 32

Sapienza Orazio 10, 11, 27, 28, 54, 57

Tealdi Giovanna Maria ... 41, 43, 45, 54, 59, 60

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,35.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Tancredi Cimmino, Vincenzo Scotti e Antonio Bassolino sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Giovanni Carrus, Antonino Perrone e Lino Osvaldo Felissari.

Seguito della discussione delle proposte di legge Cristofori ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (672); Lodi Faustini Fustini ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1176); Borruso ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1725); Rotiroti ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (2049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri: « Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale »; Lodi Faustini Fustini ed altri: « Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale »; Borruso ed altri: « Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale »; Rotiroti ed altri: « Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Comunico che, in data 27 luglio 1988, la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

siano soppressi gli articoli 14, 15, 16 ed allegate tabelle A e B, in quanto concernenti materia da affrontare in modo organico in sede di riforma della dirigenza pubblica;

con le seguenti osservazioni:

si ritiene eccessivo il numero dei componenti del Comitato esecutivo rispetto a quello del Consiglio di amministrazione;

si sottolinea l'opportunità di non fissare nella legge il numero degli incarichi di consulenza professionale di cui all'articolo 20;

si ritiene opportuna una formulazione più dettagliata dell'articolo 53 riguardante le modalità di accesso alle informazioni da parte degli utenti.

Comunico altresì che, sempre in data 27 luglio, la Commissione bilancio, ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione:

che siano stabiliti, in relazione alla separazione degli oneri previdenziali da quelli assistenziali, meccanismi di riequilibrio in caso di persistenti disavanzi di gestione;

che sia modificato l'articolo 38, differenziando gli interventi per i quali esiste una copertura legislativamente consolidata (pensioni sociali, maggiorazioni sociali, assegni al nucleo familiare, trattamenti per i cittadini rimpatriati dalla Libia, eccetera), da quelli già considerati nelle leggi finanziarie 1987 e 1988 (quota parte delle pensioni, integrazioni straordinarie, eccetera) e da quelli che, per la loro componente assistenziale, richiedono un apporto statale non ancora determinato (prepensionamenti, contratti di formazione e lavoro, contribuzioni agevolate, eccetera);

che tale differenziazione comporti, per gli interventi non legislativamente consolidati, il rinvio della determinazione degli oneri, e della corrispondente copertura, alle leggi finanziarie quali strumenti di determinazione delle compatibilità economiche della spesa pubblica allargata; per il 1988 la determinazione potrà avvenire con proporzionale impegno degli stanziamenti della vigente legge finanziaria;

che le modifiche alternative delle precedenti indicazioni siano trasmesse per il parere alla Commissione bilancio.

La Commissione bilancio,

invita

la Commissione Lavoro pubblico e privato a considerare l'opportunità di prendere in esame le seguenti osservazioni:

che sia previsto il « concerto » del Ministero del tesoro in materia di procedure di approvazione dei bilanci dell'INPS e dell'INAIL;

che del Comitato esecutivo facciano parte i consiglieri designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro;

che sia riformulato l'articolo 19 tenendo anche conto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1987 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986;

che nei comitati amministratori dei fondi di cui agli articoli 23, 26, 30, 33 e 36 siano inclusi i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro;

che si riveda l'opportunità di demandare ai comuni le funzioni già attribuite all'*ex* ENAOLI senza la necessaria copertura finanziaria.

Preannuncio di aver predisposto, in qualità di relatore, due emendamenti, rispettivamente agli articoli 22 e 38 del testo unificato, volti a soddisfare le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Con l'emendamento 22. 2, al testo dell'articolo, così come formulato dal Comitato ristretto, viene aggiunto un secondo comma, diretto ad assicurare l'equilibrio complessivo delle gestioni.

Con l'emendamento 38. 3, interamente sostitutivo, si anticipa la decorrenza dell'onere relativo alle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, al 1° gennaio 1988. Ciò in quanto – come sottolineato nel parere della Commissione bilancio – già esiste lo stanziamento per l'anno in corso. Si stabilisce, inoltre, che sia posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS, una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Infine, si aggiunge un quinto comma, con il quale si specifica che la quota di concorso dello Stato agli oneri di cui al terzo comma, è stabilita annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri previsti dal medesimo articolo 38 si provvede mediante

proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 febbraio 1988, n. 67.

Altri emendamenti sono stati presentati da colleghi in relazione alle osservazioni contenute nel parere della V Commissione.

Per quanto concerne il parere della Commissione affari costituzionali, occorre valutare se accogliere le condizioni da essa poste e sopprimere, conseguentemente, gli articoli 14, 15 e 16 del testo, ovvero procedere all'esame di tutti gli emendamenti, eventualmente approvando, solo in linea di principio, quelli che richiedono una trasmissione alle Commissioni I e V per il parere; in quest'ultimo caso, potremmo ipotizzare un'eventuale richiesta di riesame del parere della I Commissione. Un'ultima soluzione, infine, potrebbe essere quella di accantonare gli articoli ai quali è riferita la condizione posta dalla I Commissione.

Nella mia veste di relatore riterrei opportuno – salvo recepire gli orientamenti che la Commissione vorrà al riguardo esprimere – procedere all'esame di tutti gli emendamenti, rinviando alle Commissioni I e V quelli approvati in linea di principio.

Mi sia consentito aggiungere, per dovere di completezza e non per inserire elementi di polemica, che se ci fossimo trovati dinanzi soltanto alle condizioni poste dalla Commissione bilancio, quest'ultima sarebbe stata in grado, nel corso della giornata, di esprimere il proprio parere sugli emendamenti agli articoli 22 e 38 presentati in conformità delle medesime. Dubito, invece, che la Commissione affari costituzionali possa fare altrettanto per gli emendamenti di sua competenza.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, immagino che lei abbia perfetta conoscenza del fatto che i pareri espressi dalle Commissioni I e V pongono condizioni di notevole portata dal punto di vista politico, economico e sostanziale.

Ritengo, pertanto, che non si possa parlare delle procedure da seguire senza tener presente la portata di tali pareri. Propongo, quindi, di passare all'esame degli articoli, accantonando quelli su cui le condizioni poste fanno insorgere difficoltà. Credo, infatti, che nessuno immagini di andare in vacanza portandosi nella valigia il peso delle condizioni poste dalla Commissione bilancio, condizioni che, sostanzialmente, assestano un colpo notevole alla filosofia di questo provvedimento e che meritano quindi, un momento di riflessione.

Aggiungo, signor presidente, che a me sembra di scorgere, nel parere espresso, la continuazione di una linea un po' furbesca che ricorda il « gioco delle tre carte » e che tende a nascondere la sua reale portata ed il suo vero obiettivo. Si continua, infatti, a dissociare in modo forzato il disavanzo del bilancio dello Stato da quello dell'INPS, e ciò è assurdo poiché sappiamo bene che entrambi finiscono comunque col riassumersi in una situazione debitoria generale.

Dunque, chiarito che il disavanzo del bilancio dello Stato ed il bilancio complessivo dell'INPS non sono separabili l'uno dall'altro, in quanto si condizionano reciprocamente, a me riesce difficile comprendere le condizioni poste dalla V Commissione bilancio.

Con l'articolo 38, essendo tutti d'accordo, non abbiamo certamente inteso aumentare le spese complessive del sistema previdenziale. Il provvedimento al nostro esame, infatti, non le fa aumentare di una lira – se mi si dimostrerà il contrario, allora riconoscerò di avere torto – e se non accresce quelle dell'INPS, non accresce neppure le spese dello Stato. Con tale articolo, in sostanza, si è cercato di fare un'operazione di chiarezza, per mettere nella colonna giusta le spese che competono o all'amministrazione dello Stato o a quella dell'INPS, senza provocarne l'aumento.

Allora, che senso ha rimettere le mani sull'articolo con cui si è forfettariamente stabilito il contributo per ogni pensione? Che senso ha mettere in mora l'assunzione, da parte del bilancio dello Stato, degli oneri per il prepensionamento e per

la cassa integrazione speciale (oneri non coperti da contribuzioni e che, indubbiamente, possono far carico sullo Stato)? In altri termini si vuole che l'INPS paghi immediatamente, mentre lo Stato valuterà, anno per anno, quanto rifondere. Ebbene, non comprendo questa logica di smembramento. Si vuole semplicemente far apparire il disavanzo dello Stato minore di quanto sia in realtà. È una manovra strumentale priva di senso.

Credo che anche lei, signor presidente, si renda conto che, quando abbiamo stabilito che il bilancio dello Stato si accolla l'onere delle pensioni dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, siamo partiti dalla considerazione che il problema non fosse risolvibile in altro modo. Si può continuare a sostenere che, non accollando il bilancio dell'INPS a quello statale, quest'ultimo non aumenta; è senz'altro vero, ma nel contempo si avrà un aumento di quello dell'INPS, che dovrà poi essere coperto dallo Stato. Si preferisce continuare così, lasciando ad ogni legge finanziaria la possibilità di contrattare tra quello che l'INPS chiede e quello che lo Stato elargisce.

L'articolo 38 aveva chiuso la partita: si tratta di un fatto non secondario. Signor presidente, mi sembra difficile risolvere la questione questa mattina con gli emendamenti che lei, in qualità di relatore, ha predisposto. Occorrerà riflettere ancora, magari trovando un momento opportuno per ritornare in Comitato ristretto, visto che su questa materia si era tutti d'accordo. Su altri punti, e non su questo, vi è stato dissenso. Quindi, sarebbe logico e giusto che tutti d'accordo, si trovasse un modo per uscire da tale *impasse*.

Quanto alle ipotesi procedurali, sceglierei la terza, iniziando l'esame del primo articolo e accantonando i punti che impattano con i pareri, onde valutarli in sede di Comitato ristretto, dove, se possibile, si acquisirà un orientamento unanime da sottoporre alla Commissione.

PRESIDENTE. Mi rendo conto che, parlando di procedure, non si possa prescindere dalla motivazione; l'onorevole Pallanti ha fatto un intervento nel merito, motivando il suo punto di vista. Ritengo che l'emendamento da me predisposto all'articolo 38 debba essere esaminato analiticamente al momento opportuno.

Ho partecipato ad una parte dei lavori della Commissione bilancio (con la presenza dei funzionari del Ministero del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato) e devo informare i colleghi che l'alternativa rispetto al parere espresso da tale Commissione era rappresentata da un parere seccamente negativo, per mancanza di copertura, perché i 57 miliardi di costo – decorrenza 1989 – non trovano allocazione nella legge finanziaria e nel bilancio. Per dare un parere positivo in riferimento al 1988, sarebbero occorsi 24 mila miliardi legislativamente consolidati e 16 mila miliardi stanziati nella legge finanziaria 1988 (per un totale di 40 mila miliardi), tenendo conto del fatto che, dal 1989, la copertura deve essere prevista dalla legge finanziaria, perché mancheranno 32 mila miliardi. In relazione alle norme dettate con l'articolo 2 della legge finanziaria e alle modifiche apportate alla legge n. 468 del 1978, non si può che invocare la copertura con le leggi finanziarie successive.

La Commissione bilancio, con la mediazione attenta soprattutto del suo presidente (che non ignora l'*iter* del nostro lavoro, essendo stato, in un primo tempo, relatore del provvedimento) e grazie anche alle mie insistenze, ha individuato la soluzione di rinviare per la copertura alla legge finanziaria.

Ho voluto fare questo chiarimento per maggiore informazione della Commissione.

Torniamo al problema procedurale. Senza ignorare le questioni di fondo e prendendo atto della proposta avanzata dall'onorevole Pallanti, invito i colleghi degli altri gruppi ad esprimersi sull'alternativa prospettata.

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor presidente, ho ascoltato attentamente le osservazioni e le proposte dell'onorevole Pallanti. Sono convinto che si debba prendere atto della situazione creatasi dopo la

trasmissione dei pareri da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, non solo in termini politici ma anche legislativi. Infatti, siamo oggi riuniti in sede legislativa e ciò ci impone di dare il dovuto seguito alle condizioni poste.

Ritengo il ragionamento svolto dal relatore una sorta di viatico meritevole di particolare attenzione nel momento in cui ci accingiamo ad esaminare gli emendamenti presentati, in modo da avere un quadro completo del testo sul quale si era espresso il Comitato ristretto e, nel contempo, delle modifiche suggerite per soddisfare le condizioni indicateci.

A conclusione del nostro lavoro, potremo assumere le opportune determinazioni ai fini dell'invio per il parere alle Commissioni competenti.

Ritengo che questa sia una proposta razionale; il nostro gruppo è aperto al confronto, con l'auspicio e l'impegno di raggiungere un obiettivo – l'approvazione della riforma – comune a tutti i gruppi.

ANDREA BORRUSO. Non voglio entrare nel merito delle questioni sollevate dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, quanto piuttosto affrontare il problema procedurale.

Il gruppo della democrazia cristiana ritiene preferibile, dal punto di vista dell'efficacia dell'azione legislativa, procedere all'analisi dei singoli emendamenti in modo da arrivare ad avere il quadro integrale del testo, approvando in via di principio gli emendamenti sui quali le Commissioni I e V sono competenti in sede consultiva.

È necessario, altresì, tenere conto del fatto che il parere formulato dalla Commissione bilancio pone – se non ho capito male – una duplice condizione per l'approvazione dell'articolo 38, ossia che esso venga modificato introducendo le distinzioni emergenti dalle diverse voci di imputazione, ovvero che eventuali modifiche diverse da quella suggerita vengano trasmesse per il parere alla medesima Commissione bilancio.

A questo punto, ritengo che si possa avviare la discussione dell'articolo 1, affrontando di volta in volta le questioni che potranno presentarsi, nella consapevolezza che l'approvazione di taluni emendamenti può comportane il rinvio, con richiesta di parere, anche alla Commissione affari costituzionali

FERDINANDO FACCHIANO. Concordo con le considerazioni già espresse dai colleghi Cavicchioli e Borruso; ritengo, infatti, che si possa procedere all'esame degli emendamenti per giungere alle conclusioni che si riterrano più opportune.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Ritengo che, poiché ci troviamo in sede legislativa, si debba seguire il regolamento, avviando l'esame degli articoli, così come suggerito dall'onorevole Borruso, cominciando dal primo. Quando si arriverà all'esame di emendamenti non solo riferiti all'articolo 38 e non necessariamente implicanti un aumento di spesa, ma che comunque interessino la competenza della Commissione bilancio, si procederà ad una votazione in linea di principio, così come nel caso di emendamenti per i quali sia richiesto il parere della Commissione affari costituzionali. In sostanza, si tratta di seguire la procedura adottata in Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Lodi, a lei non sfugge che non è possibile adottare la procedura prevista in Assemblea, giacché quella sede assorbe i pareri delle Commissioni. Noi potremmo seguire quell'*iter* solo per gli articoli ai quali non siano stati presentati emendamenti. In caso contrario, sarebbe necessario, prima di poter votare l'articolo, approvare in linea di principio gli emendamenti presentati.

A questo punto, ritengo che si debba procedere all'esame degli emendamenti ed all'approvazione degli articoli ai quali non siano stati presentati emendamenti, mentre non si procederà alla votazione degli articoli ai quali dovessero venire approvati emendamenti votati in linea di principio.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS).

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.

4. L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

ANDREA BORRUSO. In merito all'articolo 1, vorrei sollevare un problema di ordine lessicale: a mio giudizio, nel secondo comma, la parola « funzioni » potrebbe essere più adeguatamente sostituita da « compiti ».

RAFFAELE ROTIROTI. È più pertinente il termine « funzioni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2

(Organi dell'INPS).

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Istituto:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato esecutivo;

4) i comitati amministratori delle gestioni, Fondi e casse;

5) i comitati regionali;

6) i comitati provinciali;

7) il collegio dei sindaci ».

L'onorevole Borruso e i deputati del gruppo democratico cristiano hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, aggiungere, al termine, il seguente punto:

8) il direttore generale.

2. 1.

ANDREA BORRUSO. L'emendamento, che si illustra da sè, tende a conferire una trasparente filosofia al testo dell'articolo, nel senso di distinguere il momento della direzione politica dell'ente da quello di gestione dell'ente stesso.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Nella passata legislatura, abbiamo discusso a lungo di questa questione, ed è bene ritornarci brevemente, dal momento che i nuovi colleghi deputati possono non conoscere i precedenti di quel dibattito. Sono dell'avviso che fra gli organi dell'Istituto non debba rientrare il direttore generale, il quale partecipa ai lavori del consiglio d'amministrazione con voto consultivo.

Nei confronti del direttore generale non vi è, del resto, alcun intendimento punitivo,tant'è vero che è previsto uno specifico articolo in cui sono chiaramente esplicitati i suoi compiti, e questi appaiono ben distinti da quelli del consiglio d'amministrazione e degli altri organi dell'ente.

Per le motivazioni espresse, mi dichiaro contraria all'emendamento in questione.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere contrario, poiché su questo problema non fu raggiunta una maggioranza favorevole in Comitato ristretto.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 2.1, chiarendo che in questa, come nelle successive analoghe votazioni, la decisione della Commissione varrà come delibera di trasmissione alla Commissione competente ai fini dell'espressione del parere.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 2 è pertanto sospesa.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Presidente).

1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti.

« 2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti;

3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre agli organi suddetti, ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto ».

2. Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, può delegare la rappresentanza legale dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento ».

3. Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Composizione del consiglio di amministrazione).

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – 1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei

dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della sanità.

2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

3. I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro ».

2. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue la sua attività sino alla scadenza del mandato.

Gli onorevoli Recchia, Lucenti, Lodi Faustini Fustini e Pallanti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, primo capoverso, dopo le parole: lavoratori autonomi *aggiungere le seguenti:* dei quali: uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, uno dei mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali.
4. 1.

Gli onorevoli Recchia, Pallanti, Lodi Faustini Fustini, Lucenti e Bassolino hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, primo capoverso, dopo le parole: datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, uno della cooperazione, due in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura, due in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie, uno in rappresentanza dei datori di lavoro del credito, assicurazioni e servizi tributari.
4. 2.

Gli onorevoli Lucenti, Lodi Faustini Fustini e Recchia hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: del Ministero della sanità *con le seguenti:* del Ministero della funzione pubblica.
4. 3.

ANDREA BORRUSO. Nelle osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali ve ne è una tendente a sottolineare l'eccessivo numero dei componenti il comitato esecutivo rispetto a quello del consiglio d'amministrazione.

Al fine di tener conto della suddetta osservazione, riterrei opportuno allargare il numero dei rappresentanti del consiglio d'amministrazione, anche allo scopo di recepire le richieste formulate dall'associazione dei lavoratori autonomi.

VINCENZO RECCHIA. L'emendamento 4.1 ha un valore puramente esplicativo di ciò che era già chiarito all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970.

Il successivo emendamento 4.2 tende a riconoscere il ruolo ed il peso della cooperazione nel nostro paese.

ORAZIO SAPIENZA. Mi sia consentita una puntualizzazione in merito a quanto detto poco fa dall'onorevole Borruso, il quale, riferendosi all'osservazione della Commissione affari costituzionali, ha proposto di aumentare il numero dei componenti il consiglio d'amministrazione, al fine di riequilibrarne la composizione.

Ritengo che si debba procedere in senso contrario. Mi sembra oggettivamente inopportuno che vi siano quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi nel consiglio di amministrazione e tre

rappresentanti dei lavoratori autonomi nel comitato esecutivo. Si tratta di un rapporto inesistente e credo sia più giusto diminuire il numero dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti e, nello stesso tempo, diminuire quello dei lavoratori autonomi, stabilendo comunque che vi sia una maggioranza, all'interno del comitato esecutivo, così come prefigurato e stabilendo, altresì, che il riequilibrio si realizzi nella maniera che ho suggerito.

PRESIDENTE. Siamo in fase di esame degli emendamenti presentati all'articolo 4. Tutto il resto fa parte delle riflessioni che facciamo ad alta voce, che non possono ovviamente essere poste in votazione.

ORAZIO SAPIENZA. Sto parlando del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Ne abbiamo parlato all'inizio della seduta. Se vuole, può tradurre il suo pensiero in emendamenti.

ORAZIO SAPIENZA. Perdoni l'ignoranza.

PRESIDENTE. Non la sua, quella di chiunque faccia osservazioni senza formulare emendamenti.

RAFFAELE ROTIROTI. Non abbiamo ritenuto opportuno presentare emendamenti, in quanto in sede di Comitato ristretto si era convenuto di non procedere a troppe specificazioni, anche se avevamo pensato all'ipotesi di procedere a qualche distinzione volta ad eliminare la possibilità di future conflittualità che si sarebbero potute verificare nell'ambito delle singole categorie. Quindi, si è deciso di lasciare, in questo modo, la libertà alle singole associazioni di procedere secondo le proprie esigenze.

È questo il motivo che ci ha fatto desistere dalla presentazione di emendamenti – che pure avevamo predisposto – conformandoci alla decisione unanime del Comitato ristretto.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Poiché quando si lavora a lungo in Comitato ristretto si danno per scontate molte cose, ritengo giusto rendere edotta la Commissione di un dibattito, svoltosi proprio in quella sede, che ha riguardato in gran parte la presenza, nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo, dei rappresentanti dei dirigenti. Abbiamo ritenuto che non fosse il caso di introdurre specificazioni, in quanto non esiste più l'esplicitazione prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 (rientrando tutti nella categoria dei lavoratori dipendenti).

Alla luce del citato decreto, che prevedeva una differenziazione tra lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e cosi via, ritengo sia giusto, invece – anche perché nella passata legislatura era stata introdotta una normativa che prevedeva la partecipazione dei dirigenti d'azienda – mantenere tale figura nel consiglio d'amministrazione, senza esplicitare però i rappresentanti dei lavoratori, che saranno indicati dalle confederazioni, a seconda della maggiore o minore forza che le varie categorie avranno in futuro.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, si rende indispensabile, a nostro giudizio, un'esplicitazione – la stessa del passato – nell'articolato, onde evitare di riversare il problema a livello ministeriale o sulle varie categorie che – lo deduciamo dalle numerose lettere che abbiamo ricevuto in questi giorni – si metterebbero a pesare la propria forza.

Per tale ragione, ritengo sia giusto specificare i rappresentanti dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni.

In conclusione, dichiaro che voterò a favore degli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 (quest'ultimo verrà illustrato dal collega Lucenti).

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, esprimo parere contrario all'emendamento Recchia ed altri 4.1.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Recchia ed altri 4.2.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. L'emendamento recepisce una richiesta di esplicitazione emersa dalla consultazione avuta con il presidente dell'INPS e le rappresentanze datoriali.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento Recchia ed altri 4.2.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Lucenti ed altri 4.3.

GIUSEPPE LUCENTI. Mi sembra che il significato dell'emendamento sia abbastanza chiaro; ci sembra assurda ed immotivata la presenza del rappresentante del Ministero della sanità e molto più logica quella del rappresentante della funzione pubblica.

PRESIDENTE. Sono favorevole all'emendamento.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 4.3. *(È approvato).*

La discussione dell'articolo 4 è pertanto sospesa.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Competenze del Consiglio di amministrazione).

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – 1. Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

b) nominare due vice presidenti, da scegliersi uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

c) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;

d) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina ed il trattamento economico del direttore generale, anche in deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e la nomina dei dirigenti generali; designare inoltre il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie;

e) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

f) deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi e le direttive generali dell'attività dell'Istituto e vigilare sulla loro attuazione;

g) deliberare i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 e, con i criteri di cui all'articolo 1,

comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70;

h) deliberare l'eventuale costituzione di commissioni consiliari, nominarne i membri e fissarne le norme di funzionamento;

i) deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed i criteri generali per l'impiego dei capitali secondo quanto previsto all'articolo 1;

l) deliberare sulla dotazione organica;

m) deliberare il riordino delle funzioni in materia di contabilità anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Composizione del comitato esecutivo).

1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è composto, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

1) da sette consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) da tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

3) da tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro ».

Gli onorevoli Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Pallanti, Rebecchi e Bassanini hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

1) 5 consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

2) 2 consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) 2 consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio d'amministrazione.

6. 1.

L'onorevole Borruso e i deputati del gruppo democratico cristiano hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, comma 1, al punto 1, sostituire la parola: sette, *con la parola:* otto, *e aggiungere il seguente punto:* 4) dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al Consiglio di amministrazione.

6. 2.

Passiamo all'emendamento 6.1.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Signor presidente, il nostro gruppo ritiene che il comitato esecutivo debba essere snellito. A tal fine, abbiamo predisposto un emendamento peraltro già presentato nel Comitato ristretto, ma che in quella sede non è stato discusso, in quanto, in una certa fase dei lavori, si era deciso di procedere, in caso di disaccordo, sulla base del testo approvato nella passata legislatura e sottoscritto da tutte le forze politiche.

Un'attenta riflessione, tuttavia, ci ha indotto a concludere che sia effettivamente necessaria una riduzione del numero dei componenti il comitato esecutivo. L'emendamento presentato dal

gruppo comunista risponde a questa esigenza mantenendo, però, la condizione che il comitato esecutivo dell'INPS sia presieduto a maggioranza dai rappresentanti delle confederazioni sindacali.

Pertanto, riteniamo che di tale organo debbano far parte, oltre ai membri di diritto (il presidente e due vicepresidenti, uno nominato dai datori di lavoro e l'altro dai lavoratori), anche cinque rappresentanti dei Lavoratori dipendenti, due dei datori di lavoro e due dei lavoratori autonomi.

L'articolo 4 del testo unificato prevede la presenza nel consiglio di amministrazione di quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi; poiché noi riteniamo che si debba mantenere l'equilibrio esistente tra le diversi componenti, si rende necessaria una diminuzione del numero dei rappresentanti sia dei lavoratori dipendenti, sia dei datori di lavoro, diversamente da quanto proposto dal Comitato ristretto.

Per quel che riguarda i rappresentanti dei lavoratori autonomi, trattandosi di una categoria molto differenziata, che comprende, accanto ai contadini, gli artigiani e i commercianti, si deve prevedere un loro avvicendamento biennale nel corso della « consigliatura ».

Inoltre, valutiamo sufficiente la presenza, nell'ambito del comitato esecutivo, del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che opera anche in seno al consiglio di amministrazione, giacché le funzioni di controllo sono affidate appunto a tale Ministero, mentre, come è noto, il bilancio dell'INPS deve essere sottoposto a quello del tesoro. È necessario che l'Istituto nazionale della previdenza sociale sia liberato da tutta la serie di controlli, anche interni, esistenti; per questo siamo dell'opinione che la rappresentanza governativa possa essere adeguatamente assicurata dal solo esponente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, desidera illustrare l'emendamento 6.2 ?

ANDREA BORRUSO. Il significato dell'emendamento di cui sono firmatario è del tutto evidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.2. prevede che, all'interno del comitato esecutivo, i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale siano affiancati da quelli del Ministero del tesoro. Nel contempo, per lasciare inalterato il rapporto di maggioranza, il numero dei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti viene elevato da sette ad otto.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Vorrei ricordare che la Commissione affari costituzionali ha osservato, nel parere espresso, di ritenere eccessivo il numero dei membri del comitato esecutivo. L'emendamento 6.2, proponendo un ulteriore ampliamento di tale numero, non tiene affatto conto delle indicazioni, sia pure non vincolanti, della I Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei che fossero tenuti presenti, nel loro insieme, i pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio. Infatti, il suo emendamento, onorevole Lodi, può essere coerente con le osservazioni espresse dalla I Commissione, ma bisogna tener conto che, nell'espressione del suo parere, la Commissione bilancio ci invita a prendere in considerazione l'opportunità che del comitato esecutivo facciano parte i consiglieri designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di quello del tesoro.

ANDREA BORRUSO. Non casualmente, infatti, all'articolo 4, alla luce delle osservazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali e della condizione posta dalla Commissione bilancio, avevo proposto di allargare l'area del consiglio d'amministrazione, al fine di attuare un corretto riequilibrio dell'organo esecutivo.

La proposta che mi permetto di suggerire, pertanto, è di accantonare l'esame degli articoli 4 e 6, così da poter rivedere il numero dei rappresentanti di entrambi gli organi.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Borruso, che l'esame dell'articolo 4 è stato sospeso, in quanto è stato approvato, in linea di principio, un emendamento.

ANDREA BORRUSO. Dato che i due articoli, per le ragioni dette, risultano tra loro simmetrici.....

PRESIDENTE. Dovremmo votare, in linea di principio, gli emendamenti all'articolo 6 e, qualora venissero approvati, l'articolo si intenderebbe accantonato.

ANDREA CAVICCHIOLI. Ho valutato attentamente le osservazioni espresse dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio; debbo dire che entrambi gli emendamenti sembrano ispirarsi alla logica delle medesime.

A mio avviso, la prescrizione della Commissione bilancio è stata tradotta in termini pratici dal collega Borruso. È chiaro, però, che andrebbe aumentato il numero dei membri di cui al punto 1 dell'articolo 6, altrimenti verrebbe snaturata la filosofia dell'articolo stesso.

Il gruppo socialista si dichiara, pertanto, favorevole all'emendamento Borruso, proprio in considerazione delle osservazioni espresse dalla V Commissione bilancio.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. In effetti, l'emendamento del collega Borruso sembra recepire più le osservazioni della Commissione bilancio che non quelle della Commissione affari costituzionali.

Propongo di modificare il mio emendamento 6. 1, il cui contenuto è più limitativo rispetto a quello a firma Borruso, portando da 5 a 6 i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed aggiungendo, al punto 4, il rappresentante del Ministero del tesoro. Ritengo che, subemendando il mio emendamento in tal senso, si acceda sia alla richiesta della Commissione bilancio, sia a quella della Commissione affari costituzionali.

La composizione del comitato esecutivo passerebbe da 16 a 15 componenti, i rappresentanti dei lavoratori in seno al consiglio sarebbero 8, e quelli dei datori di lavoro 7. In questo modo, si manterrebbe l'equilibrio nella gestione e, nel contempo, si risponderebbe all'esigenza di prevedere un rappresentante del Ministero del tesoro, così come suggerito nel parere delle Commissioni bilancio e affari costituzionali.

ANDREA BORRUSO. La Commissione affari costituzionali ritiene eccessivo il numero dei componenti il comitato esecutivo rispetto a quello del consiglio. Avevo formulato la proposta, che mi riprometto di ripresentare quando ne discuteremo, di rivedere sia l'articolo 4, sia l'articolo 6, in modo equilibrato.

L'ipotesi di approvare in linea di principio questo emendamento « congiunto » tende semplicemente al riequilibrio tra la composizione del consiglio e quella del comitato, non definendo però i rapporti in via ultimativa.

ANDREA CAVICCHIOLI. I colleghi della Commissione affari costituzionali non hanno tenuto conto di un aspetto determinante, cioè del fatto che il comitato esecutivo, con la riforma al nostro esame, diventa il vero organo centrale dell'Istituto. Quindi, non ci si deve preoccupare eccessivamente se al suo interno vi siano un paio di rappresentanti in più, perché ciò ha un significato preciso.

Ho qualche perplessità a ridurre il numero dei lavoratori dipendenti; ne comprendo la motivazione, ma ritengo che non sia il caso, nel momento in cui individuiamo tale organo come punto centrale della riforma, di procedere in questa direzione. Pertanto, invito i colleghi a riflettere su questo aspetto.

LUCIANO AZZOLINI. Ritengo si tratti di osservazioni non vincolanti; se il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno formulare l'articolo 6 in questo modo, vuol dire che rappresenta la soluzione più idonea.

Propongo, pertanto, di approvarlo in tale stesura.

GIUSEPPE LUCENTI. Non posso non avere rispetto di tutte le considerazioni che qui sono state avanzate a proposito del comitato esecutivo; mi sorprende, però, che non sia stato evidenziato che si tratta di un organo esecutivo: esistono intere biblioteche dedicate al funzionamento di tali organi e chiunque si sia occupato della materia afferma che uno degli elementi fondanti per il loro funzionamento (evidentemente, non l'unico, ma uno dei più importanti) è la composizione sotto il profilo numerico. Non si può non tener conto di questo dato.

Il nostro emendamento è stato formulato prima dell'espressione dei pareri delle Commissioni bilancio e affari costituzionali e risponde all'esigenza che il Comitato esecutivo, appunto perché organo fondamentale per la vita del nuovo ente, abbia una composizione snella che lo metta in condizioni di operare.

RAFFAELE ROTIROTI. Se dovessimo soffermarci su ogni aspetto come stiamo facendo in questo momento, il lavoro svolto dal Comitato ristretto diverrebbe inutile. Se l'intenzione è quella di andare avanti in questo modo ci adegueremo e presenteremo nostri emendamenti. Mi sembra che sia stato estremamente corretto, da parte nostra, esserci limitati a presentare emendamenti soltanto in merito ai punti su cui avevamo espresso riserve.

Per snellire il procedimento ai fini di un rapido *iter* del provvedimento, credo sia utile seguire la strada tracciata dal collega Azzolini, cioè approvare l'articolo 6 nella formulazione del Comitato ristretto, non attenendoci così né al parere della I né a quello della V Commissione, che sono contraddittori. Quindi, il metodo migliore che la Commissione può seguire è quello di lasciare inalterato l'articolo.

PRESIDENTE. Due colleghi hanno chiesto che si ritorni al testo del Comitato ristretto. Ciò può avvenire se vengono ritirati gli emendamenti; se ciò non avviene, dovrò mettere in votazione l'emendameto 6.1, con le modifiche illustrate dall'onorevole Lodi. Chiedo ai presentatori se insistano.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Insisto.

TINA ANSELMI. È giusto che si torni al testo del Comitato ristretto, ma vorrei formulare una valutazione. I pareri delle Commissioni I e V avrebbero dovuto tener conto che il potere di controllo viene esercitato dagli organi di controllo e non da quelli esecutivi: non è il caso di inserire apparati dello Stato che hanno una funzione di controllo all'interno di un organo esecutivo, perché in quest'ultimo devono prevalere le parti sociali.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Ho tentato di operare una mediazione tra il mio emendamento e quello presentato dall'onorevole Borruso. Se quest'ultimo verrà mantenuto, anche il mio non sarà ritirato.

ANDREA BORRUSO. Aderisco alla proposta del presidente, richiamandomi alle dichiarazioni rese in precedenza anche in rapporto all'articolo 4. Pertanto, ritiro l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi dichiaro favorevole all'emendamento Lodi ed altri 6.1., modificato portando da cinque a sei il numero dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed aggiungendo, al punto 4, il rappresentante del Ministero del tesoro.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 6.1.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 6 è pertanto sospesa.

Poiché agli articoli 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

(Competenze del Comitato esecutivo).

1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto.

2. Non è consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo.

3. Il comitato esecutivo può delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonché a dirigenti dell'Istituto.

4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dello Istituto.

(È approvato).

ART. 8.

(Procedure di controllo).

1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 è sostituito dal seguente:

« ART. 53. – 1. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che esercita le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Istituto.

2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione.

4. Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato ».

(È approvato).

ART. 9.

(Controllo sui bilanci).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi nonché sulle note di variazione al bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

2. I suddetti rilievi devono essere formulati entro sessanta giorni per i bilanci ed entro trenta giorni per le note di va-

riazione dalla data di ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di previsione e le note di variazione diventano esecutivi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Collegio dei sindaci).

1. Il collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sul bilancio dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali riferendone al consiglio di amministrazione.

2. Il collegio sindacale è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

c) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale.

3. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

4. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

5. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei quali può esser scelto anche tra quelli supplenti.

6. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, né ricevere incarichi di studi o di consulenza.

7. Il collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

10. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente articolo.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 8, sostituire le parole da: il componente effettivo, *fino alla fine, con le parole:* tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il vice presidente del collegio.

10. 1.

In qualità di relatore, mi dichiaro favorevole all'emendamento 10.1.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Borruso 10.1.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 10 è pertanto sospesa.

Poiché agli articoli 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(Responsabilità degli amministratori e dei funzionari).

1. I componenti degli organi dell'Istituto rispondono dei danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio delle loro funzioni, solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

(È approvato).

ART. 12.

(Direttore generale).

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – 1. Il direttore generale dell'Istituto: sovraintende all'organizzazione, all'attività e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta, e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.

2. Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.

3. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile una sola volta.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario ».

2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità, nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Competenze dei dirigenti).

1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento

degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dirigenti garantiscono l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai princìpi della legalità, della tempestività e della economicità della gestione; rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacità professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente, sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianità minima di tre anni nella qualifica.

4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennità di funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonché dei disagi derivanti dalla mobilità e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.

5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la metà con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301 e per l'altra metà mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del IX livello funzionale. I criteri e le modalità del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.

6. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'onorevole Borruso ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, comma 5, sostituire la parola: dirigente *con le parole:* primo dirigente.
13. 2.

All'articolo 13, aggiungere il seguente comma:

6-*bis*. L'istituto provvede a dare comunicazioni al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro vigilante, delle assegnazioni dei dirigenti generali.
13. 3.

Gli onorevoli Rotiroti e Cavicchioli hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, sostituire, al comma 5, le parole: tra i funzionari del IX livello funzionale *con le parole:* tra i funzionari direttivi di cui al comma 1 del successivo articolo 14.
13. 1.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole all'emendamento Borruso 13.2, in quanto esso ha natura tecnica: non esiste, infatti, la qualifica di dirigente, ma di primo dirigente.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 13.2.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Rotiroti e Cavicchioli 13.1.

Tale emendamento risulta ammissibile solo nell'ipotesi di sopravvivenza dell'articolo 14.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Sull'articolo 14 la I Commissione ha posto la condizione soppressiva.

ANDREA BORRUSO. Vorrei invitare i presentatori dell'emendamento 13.1 a ritirarlo, perché esso estende l'ambito dei soggetti interessati dall'articolo 13. Inoltre, poiché si ricollega all'articolo 14, la sua approvazione ne renderebbe più difficile la riformulazione. Per questo motivo, il gruppo della democrazia cristiana ha rinunciato alla presentazione di altri emendamenti all'articolo 13.

RAFFAELE ROTIROTI. Ritiro l'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.3. Poiché introduce un comma aggiuntivo, ove venisse approvato, si renderebbe necessario il suo invio alla Commissione affari costituzionali per l'acquisizione del necessario parere.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Il problema sollevato dall'emendamento 13.3 è molto serio: con esso si stabilisce che l'Istituto provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite del ministro vigilante, delle assegnazioni dei dirigenti generali. Dunque, a fronte di un provvedimento con il quale si vorrebbero eliminare i vincoli cui l'INPS è assoggettato, con tale emendamento si dimostra di non ritenere sufficienti i controlli esercitati, in materia di assegnazione, dai Ministeri del lavoro e del tesoro.

A mio avviso, l'emendamento in questione verrebbe a mutare profondamente il carattere che abbiamo voluto assegnare al provvedimento al nostro esame.

ANDREA BORRUSO. In realtà, il mio emendamento tende a recepire una circolare della Presidenza del Consiglio ...

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, mi perdoni l'invadenza, ma la pregherei di non insistere nel suo emendamento, in quanto è improponibile che una circolare della Presidenza del Consiglio possa essere rafforzata tramite un intervento legislativo.

ANDREA BORRUSO. Ritiro l'emendamento 13.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

L'onorevole Bianchi ed i deputati del gruppo democratico cristiano hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 13-*bis*.

(Mobilità dei dirigenti).

1. L'indennità di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in misura ridotta qualora gli stessi chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio.

2. Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra città, al personale di cui al comma precedente spetta il rimborso, per i primi due anni di permanenza nella nuova destinazione, delle spese sostenute per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari.

13. 0.1.

L'articolo in questione attiene ad una materia che in sede di Comitato ristretto, dopo approfondito esame, si decise di rinviare ad un momento successivo, anche perché, avendo formato oggetto di sollecitazione da parte degli amministratori dell'INPS, si ritenne opportuna una diversa formulazione rispetto al testo originario. Non so se nella nuova stesura i colleghi del Comitato ristretto ritengano siano rispecchiate le condizioni di novità emerse, cioè quelle che consentirebbero di riconsiderare la materia in oggetto.

La votazione dell'articolo aggiuntivo avverrà in linea di principio, in quanto il

suo contenuto attiene alle competenze della Commissione affari costituzionali.

GIUSEPPE LUCENTI. Signor presidente, in un certo senso, anche se non in modo specifico, il contenuto di questo articolo aggiuntivo era già stato affrontato in sede di stesura del quarto comma dell'articolo 13. Avevamo usato una formulazione generica, che lasciava al comitato esecutivo autonomia e margini per affrontare la questione. Nel citato comma , infatti, vi è uno specifico riferimento ai disagi derivanti dalla mobilità.

PRESIDENTE. Onorevole Lucenti, a me sembra di capire che da parte sua vi sia una sollecitazione al ritiro dell'articolo aggiuntivo.

ANDREA BORRUSO. Vorrei far notare che al quarto comma dell'articolo 13 è stato introdotto un criterio di carattere generale, nel senso che, stante la complessità organizzativa dell'ente, per taluni funzionari, che si trovano a dirigere dipartimenti o zone territoriali più complesse rispetto ad altre, è prevista un'indennità di funzione giustificata proprio dalla complessità dei loro compiti, legata al disagio che può derivar loro dall'espletamento dei medesimi, sia in sede centrale, sia in sede periferica. In tal senso, l'articolo aggiuntivo ha una funzione esemplificativa, perché contiene uno specifico riferimento all'indennità di trasferta, per i dirigenti comandati in missione, anziché all'indennità di funzione come prevista al quarto comma dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Borruso a ritirare l'articolo aggiuntivo, a meno che non si ritenga di approvarlo in via di principio, per verificare se la Commissione affari costituzionali intenda esprimere un parere che valuti il pericolo di creare fenomeni di trascinamento rispetto ad altri dirigenti.

RAFFAELE ROTIROTI. A nome del gruppo socialista, invito l'onorevole Borruso a ritirare l'articolo aggiuntivo.

ANDREA BORRUSO. Desidererei che da parte dei commissari vi fosse una riflessione più attenta sul contenuto di questo articolo aggiuntivo, il quale disciplina due diverse fattispecie: l'indennità di missione ed il rimborso per i dirigenti trasferiti d'ufficio in altra sede.

Abbiamo affrontato qualche giorno fa i problemi degli uffici periferici del nord: molti dirigenti non vogliono recarsi nel nord o, se accettano l'incarico, fanno la spola tra Roma e l'ufficio, per cui lavorano al massimo tre giorni la settimana. Si sta cercando di attuare il tentativo di fornire una specie di attrezzatura di sostegno al primo impatto di insediamento del funzionario trasferito in una sede periferica.

Occorre una norma che consenta all'INPS di prevedere un sostegno di questo tipo.

La ragione per cui mi sono « convertito » al criterio della mobilità è l'esigenza di funzionalità oggettivamente propria dell'ente, soprattutto per quanto attiene agli uffici periferici del norditalia.

ANDREA CAVICCHIOLI. Siamo contrari, non perché non comprendiamo il problema, ma perché abbiamo paura di un effetto di trascinamento nei confronti di altri settori del pubblico impiego, al di fuori di un quadro generale di riferimento. Del resto, ci siamo pronunciati in precedenza in modo analogo: intendiamo comportarci con coerenza.

ANDREA BORRUSO. Posso accedere all'ipotesi di ritiro, riservandomi però – perché il problema è reale – di trovare nel prosieguo, alla ripresa dei lavori parlamentari, a settembre, una soluzione che eviti effetti di trascinamento, da un lato, e che tenga conto delle esigenze di funzionalità, dall'altro.

PRESIDENTE. Comprendo il suo sforzo, ma mi permetto di scoraggiarla, per un motivo: ormai l'appuntamento è rimandato a settembre o a ottobre, speriamo non oltre, salvo sollecitazioni sotto l'ombrellone, come diceva Pallanti: non

vorrei che si dovessero acquisire altri pareri. Comunque, se l'onorevole Borruso insiste per la votazione in linea di principio dell'articolo aggiuntivo, in qualità di relatore esprimo parere favorevole.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Bianchi 13.0.1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Funzionari direttivi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, al personale ascritto alle qualifiche della *ex* unica categoria direttiva fino alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è esteso il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, se in possesso, rispettivamente, della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della medesima categoria direttiva.

2. Ai fini della più idonea utilizzazione dei quadri, la contrattazione individua posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della VIII e IX qualifica ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1 e definisce indennità per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennità sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità nonché a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma.

Ricordo che si tratta di uno degli articoli su cui la Commissione affari costituzionali ha posto la condizione soppressiva.

Gli onorevoli Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Recchia, Ghezzi e Samà hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(Funzionari direttivi).

1. Ferma restando la contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, al personale ascritto alle qualifiche della *ex* unica categoria direttiva fino alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è esteso *ad personam,* sulla base delle rispettive anzianità di servizio già riconosciute, il trattamento economico non riassorbibile degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, se in possesso, rispettivamente, della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della medesima categoria direttiva.

2. L'accordo nazionale di categoria riserva alla contrattazione nazionale di ente la definizione dell'evoluzione delle posizioni funzionali e dei connessi trattamenti economici del personale direttivo, anche attraverso l'erogazione di indennità di funzione, che saranno attribuite dagli organi dell'istituto, tenendo conto del grado di autonomia, di responsabilità e del livello di preparazione professionale degli interessati richiesta per la preposizione a strutture organizzative anche a rilevanza esterna, a compiti di studio e di ricerca, alla elaborazione automatica dei dati con compiti di elevata specializzazione, ed attività ispettive relative al funzionamento dell'ente che presentino particolare complessità, nonché per l'espletamento di funzioni vicarie ove previste dall'ordinamento dell'ente.
14. 1.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor presidente, vorrei che proponesse alla Commissione di soprassedere alla discussione degli articoli 14, 15 e 16 o, nel caso in cui si dovesse discutere su di essi, di non approvarli, in modo da consentire al Governo di presentare emendamenti, in quanto è mancato – purtroppo – il coordinamento con il ministro per la funzione pubblica, a causa di motivi tecnici.

Mi auguro che la mia richiesta possa essere accolta.

PRESIDENTE. Di fronte al parere della I Commissione, esiste una duplice possibilità: o accedere alla condizione posta, sopprimendo gli articoli e continuando nell'esame del provvedimento, oppure chiedere alla Commissione stessa un riesame del parere. Esiste una terza ipotesi, di carattere subordinato: mi rendo perfettamente conto che rispetto alle ipotesi principali, prevedere un'ipotesi subordinata potrebbe voler dire indebolire quella principale, ma io sono per la chiarezza dei nostri rapporti, almeno in questa Commissione, e spero che arrivi eco di un tale comportamento, anche in riferimento all'atteggiamento che i gruppi politici mantengono in altre Commissioni rispetto ai pareri espressi dalle altre. Non vi è intento polemico o di critica in queste parole; non vi è giudizio che non sia improntato al rispetto per le altre Commissioni.

Vorrei ricordare che, in sede di replica, a conclusione del dibattito sul testo elaborato dal Comitato ristretto, sottolineai il fatto che per certi aspetti l'articolo 14, ma soprattutto gli articoli 15 e 16, potevano essere oggetto di riconsiderazione. Infatti, nel corso della discussione, venne sottolineato in alcuni interventi (rammento quelli dei colleghi Lodi e Lucenti) che i miglioramenti introdotti, in particolare a favore della categoria dell'avvocatura, erano di portata così elevata da creare problemi di carattere generale.

Ciò mi indusse a suggerire – non in termini di pentimento – l'ipotesi di un doveroso ripensamento (prospettato anche in sede di Comitato ristretto) in modo da non stravolgere, nel rispetto degli specifici compiti e funzioni – l'equilibrio delle categorie oggetto della nostra riflessione. Pertanto, la strada di chiedere alla Commissione affari costituzionali un riesame del parere appare percorribile.

Un'altra ipotesi subordinata, per rivedere un giudizio perentorio e negativo, consiste nel riconsiderare alcuni aspetti degli articoli 14, 15 e 16.

Per quanto riguarda l'articolo 14, mi riferisco al carattere risarcitorio individuato, almeno dalla maggioranza, nel primo comma, che estende al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione. Si tratta di equiparare, per una ragione di equilibrio, sulla base di una logica comparativa, la condizione dei funzionari destinatari dell'articolo stesso a quella dei dipendenti dello Stato.

Peraltro, sulla materia è *in itinere* un provvedimento sul quale la nostra Commissione ha espresso un parere molto tormentato, negativo, soprattutto con riferimento agli articoli 2 e 3, poi modificato per non intralciare l'*iter* del progetto.

Non voglio introdurre una logica di *par condicio,* ma fare una riflessione: il primo comma dell'articolo 14 introduce esattamente lo stesso trattamento previsto per gli impiegati dello Stato aventi la medesima qualifica, equilibrando, dunque, le posizioni di chi svolge analoghe funzioni.

Per quanto riguarda gli articoli 15 e 16, anticipo un discorso generale: si può ipotizzare di definire in una tabella il trattamento economico delle categorie interessate da tali articoli. Ciò senza però introdurre meccanismi automatici di adeguamento che possano far invocare successivi miglioramenti da parte di altre figure di funzionari dello Stato.

Dissi ciò con chiarezza e trasparenza anche in chiusura della discussione sul testo unificato avvenuta il 21 luglio scorso. In quell'occasione auspicai, come d'altra parte faccio oggi, che su questa materia – pur nel rispetto della diversità di opinioni espresse nel Comitato ristretto ed in Commissione – fosse possibile una convergenza tra i gruppi. Ritengo, infatti, che le forze politiche siano realtà omogenee, pur nella consapevolezza che all'interno delle diverse Commissioni può emergere un pluralismo di punti di vista e di orientamenti.

Mi auguro che, nel rispetto delle competenze delle altre Commissioni, si possa procedere alla riconsiderazione indicata, in modo da arrivare a settembre o, al più tardi, ad ottobre alla conclusione dell'*iter* del provedimento al nostro esame.

L'onorevole Lodi ha fatto ieri una sottolineatura negativa, ma in termini obiettivi, ricordando come si sia comunque sprecato troppo tempo e come il Parlamento rischi di perdere la scommessa fatta in ordine a questo provvedimento. Se così fosse, si verrebbero a fornire ulteriori argomenti a chi, in altra epoca, ha coltivato l'idea del ricorso al decreto-legge e potrebbe oggi legittimamente invocare la delega per questa ed altra materia.

ANDREA BORRUSO. Non entro nel merito delle affermazioni del presidente; mi interessa comprendere le dichiarazioni del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha chiesto che non si proceda all'esame degli articoli 14, 15 e 16, ovvero che non si concluda tale esame senza considerare il parere della Commissione affari costituzionali.

ANDREA BORRUSO. Non credo che il rappresentante del Governo non abbia considerato la decisione della Commissione affari costituzionali.

Mi interessa capire se il Governo intenda presentare una propria proposta alternativa con riferimento agli articoli 14, 15 e 16, perché, in caso contrario, non comprendo le ragioni espresse dal sottosegretario nel suo intervento.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero precisare che non ho considerato la valutazione della Commissione di merito in quanto, in quel momento, non ne ero a conoscenza.

ANDREA BORRUSO. Quindi, non vi è riserva del Governo ?

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vi è per un altro motivo.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere l'invito a non entrare nel merito.

ANDREA BORRUSO. Il Governo intende affrontare questa materia oppure rimettersi alla decisione della Commissione ? Questo è il punto, perché se il Governo pone una riserva, nel senso che intende portare il proprio contributo con la formulazione di emendamenti, è un conto; se invece, preso atto, dopo esserne venuto a conoscenza, della decisione della Commissione affari costituzionali si rimette a questa Commissione, è un altro.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.*

Il Governo, preso atto della decisione della Commissione di merito, si riserva di presentare eventuali emendamenti di concerto con il ministro per la funzione pubblica.

GIUSEPPE LUCENTI. Credo che questa difficoltà non fosse imprevedibile. Infatti, abbiamo lungamente discusso sulle questioni attinenti al personale. Già in sede di Comitato ristretto erano emerse due linee: quella che come gruppo comunista abbiamo cercato di esporre e sostenere, ossia che si procedesse alla riforma dell'INPS affrontando anche le questioni del personale, ma limitatamente a quelle di tipo « riparatorio », e l'altra linea, che al « treno » della riforma – non vorrei essere malevolo – intendeva agganciare anche una serie di questioni riguardanti il personale che, se non del tutto immotivate, certamente rispondono a spinte di tipo particolaristico.

La logica conclusione di tutto ciò è che non potevamo non trovarci di fronte alle difficoltà che lamentiamo e che sono individuabili sia all'interno, sia all'esterno. Il presidente, infatti, ha fatto riferimento a note e *telex* più o meno conosciuti, e al riguardo desidererei risultasse ben chiaro che certo non irrilevante è risultato essere il *telex* del ministro Pomicino, il quale, in maniera netta, ha espresso la sua contrarietà a che l'intera questione fosse affrontata in questa sede.

Comprendo che il pluralismo, al quale faceva riferimento il presidente (che, per la verità, non risulta scomodo alla democrazia cristiana, e non soltanto ad essa), in questo caso non permetterà di « nascondersi dietro un dito », in quanto la posizione del ministro per la funzione pubblica...

PRESIDENTE. Visto che lei ha l'amabilità di farvi riferimento, vuol dirci, cortesemente, a chi è indirizzato quel *telex* ?

GIUSEPPE LUCENTI. È indirizzato alla Presidenza del Consiglio, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero del tesoro, alla Ragioneria dello Stato...

PRESIDENTE. Non ha altri destinatari ?

GIUSEPPE LUCENTI. Per la verità, si dice che vi sono stati altri avvertimenti ...

TINA ANSELMI. Il Parlamento è tenuto a recepire solo ciò che ad esso è rivolto in via diretta !

GIUSEPPE LUCENTI. Ripeto, le difficoltà insorte non possono sorprendere alcuno, in quanto già il Comitato ristretto se le era trovate di fronte.

Il presidente ha prospettato diverse ipotesi per accedere al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. Personalmente, ritengo che la richiesta alla suddetta Commissione di una nuova espressione del parere apparirebbe immotivata, perché, in un certo senso, significherebbe far rilevare ad essa di non aver proceduto ad un'attenta lettura di quell'articolo. A me pare, invece, che possa essere seguita la terza ipotesi prospettata dal presidente, cioè di richiedere ugualmente alla Commissione affari costituzionali l'espressione di un suo parere, ma su un testo profondamente diverso.

Il presidente, inoltre, ha chiarito alcuni punti sui quali concordo, anche se resta da stabilire la sede (che, a mio avviso, potrebbe essere quella del Comitato ristretto) nella quale individuare una possibile via d'uscita.

RAFFAELE ROTIROTI. A mio avviso, signor presidente, su questi articoli vi è stata un'ampia discussione in sede di Comitato ristretto. Desidero far osservare che il Parlamento, nel momento in cui si accinge a creare un nuovo modello di organizzazione di un pubblico servizio, un modello ispirato non solo a criteri di modernità ed efficienza, ma anche a criteri mutuati da istituti privatistici, secondo me non può prescindere dal considerare gli aspetti riguardanti il personale, che è parte integrante di tale servizio e che determina, poi, l'applicazione del nuovo metodo e dei nuovi criteri che in-

tendiamo portare avanti con questo provvedimento.

Desidero, altresì, richiamare l'attenzione della Commissione su quanto è stato detto dal ministro per la funzione pubblica, proprio in occasione della relazione sulla funzionalità della pubblica amministrazione. A me sembra di ricordare che tra i punti qualificanti posti all'attenzione della Commissione stessa vi fosse quello di una diversa valutazione della dirigenza, e quindi di determinati settori che riguardano specifiche professionalità.

Pertanto, sarebbe irragionevole considerare gli aspetti relativi al personale come un qualcosa che debba restare al di fuori della riforma, dal momento che questa deve, invece, essere ispirata a criteri di organicità, se l'intendimento è veramente quello di raggiungere gli obiettivi insiti in questo provvedimento.

Per le motivazioni espresse, il gruppo socialista richiede un riesame di questa specifica questione da parte della Commissione affari costituzionali, ed esprime l'augurio che essa possa recepire le osservazioni svolte.

ANDREA BORRUSO. Signor presidente, il testo era incluso nel disegno di legge e la formulazione adottata dal Comitato ristretto, a maggioranza, è stata sottoposta al parere delle Commissioni di merito.

Prendo atto, questa mattina, di un dato positivo che va sottolineato: il rappresentante del Governo è venuto in questa sede non già aderendo al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, che chiede l'abrogazione *sic et sempliciter* degli articoli 14, 15 e 16, ma invitandoci ad accantonare il loro esame, riservandosi di presentare emendamenti.

È positivo il fatto che il Governo ritenga che l'argomento debba essere affrontato nel contesto del disegno di legge al nostro esame. Credo sia necessario interpellare di nuovo la Commissione affari costituzionali, dopo che il Governo avrà formulato un'ipotesi che ci consenta di trovare una soluzione per gli articoli in questione.

ORAZIO SAPIENZA. Mi rendo conto che non è facile affrontare con serenità una discussione, come quella odierna, che verte su una questione che ha dilaniato la Commissione tanto da far ritardare di molte settimane l'approvazione del provvedimento in sede di Comitato ristretto.

Ci troviamo in una situazione particolarmente delicata, perché, ci piaccia o no, la posizione del ministro per la funzione pubblica, anche se non comunicata ufficialmente alla Commissione, esiste ed è conosciuta. Vorrei dire di più: probabilmente il Governo oggi sarebbe dovuto venire in questa sede a parlarci del telex in questione, visto che è indirizzato anche al Ministero del lavoro.

Ora, dobbiamo decidere come comportarci. Abbiamo di fronte tre possibilità: sopprimere gli articoli 14, 15 e 16, chiedere il riesame del parere o – come suggerisce l'onorevole Borruso – accettare l'ipotesi di emendamenti da parte del Governo.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, vorrei capire in che modo e in che termini possa essere praticata, perché il presidente mi pare abbia fatto capire che il riesame avverrebbe su articoli diversamente formulati.

PRESIDENTE. I componenti la Commissione affari costituzionali leggono i verbali delle nostre sedute, seguono il dibattito e, quindi, sono a conoscenza delle nostre proposte.

ORAZIO SAPIENZA. Lei, poco fa, ha avanzato una serie di osservazioni che portano a ritenere, almeno a mio giudizio, che la richiesta di riesame non sia riferita ai tre articoli nel testo del Comitato ristretto, dei quali è stata chiesta la soppressione, ma ad articoli diversamente formulati.

È questa la sua proposta ?

PRESIDENTE. Credo di averla espressa con chiarezza.

ORAZIO SAPIENZA. Allora, il problema per certi aspetti è diverso. Credo che la

proposta del presidente, a questo punto, possa essere valutata con attenzione, perché è chiaro che si sta procedendo verso una soluzione che fa giustizia di alcune forzature che, oggettivamente, sono state poste in essere nel momento in cui sono stati varati gli articoli.

Questa è la mia conclusione.

PRESIDENTE. È la sua conclusione, non è la mia proposta. Non ho mai parlato in questi termini.

ORAZIO SAPIENZA. Questa è la prima occasione ufficiale che mi viene offerta per esprimere la mia opinione, dato che non ho fatto parte del Comitato ristretto: sono state operate forzature, ripeto; se l' ipotesi che stiamo vagliando riesce ad eliminarle, può essere presa in considerazione.

NOVELLO PALLANTI. Ritengo si sia imboccata una strada obbligata; è ormai matura in tutti la convinzione della necessità di richiedere un riesame del parere, ma occorre pervenire ad una modifica degli articoli su cui esso dovrà vertere. Poiché il rappresentante del Governo ha preannunciato la presentazione di emendamenti, penso che si possa accantonare l'esame degli articoli in questione. Tali emendamenti saranno esaminati, insieme con quelli dei vari gruppi, in sede di Comitato ristretto. Questa soluzione potrebbe sbloccare i nostri lavori.

Per quanto riguarda la posizione del gruppo comunista, le valutazioni politiche sono state già espresse. Vorrei sottolineare che non abbiamo mai detto di non volere alcuna norma...

PRESIDENTE. Anche fuori da quest'ambiente, fuori dal Parlamento, almeno per quanto di mia competenza, ho tradotto in termini chiari...

NOVELLO PALLANTI. È vero, ma attorno a questo problema si è imbastita una piccola, volgare speculazione. Credo si debba prendere atto della nostra disponibilità a risolvere la questione in modo equo e giusto, rimandandola ad un momento successivo.

PRESIDENTE. Senza forzature particolari.

Il proposito è quello di arrivare ad una soluzione che porti ad un superamento del problema; i gruppi politici valuteranno poi, al proprio interno, come comportarsi. Si tratta di valutazioni che ho già espresso e che non voglio ricaricare di significato.

La mia ipotesi assume il senso di promuovere una determinazione della Commissione di richiesta del riesame del parere alla Commissione affari costituzionali, attendendo la presentazione degli emendamenti del Governo, da esaminarsi in sede di Comitato ristretto insieme con le proposte dei gruppi. Ciò non può avvenire, data la mole di lavoro ancora da svolgere, nella giornata di oggi. Quindi, appena possibile, senza fare « pasticci » e senza cercare mediazioni forzate, che renderebbero più difficile il lavoro di coerenza dal punto di vista dell'impegno politico che attiene ai gruppi anche fuori di quest'aula, si opererà un passaggio in Comitato ristretto, per definire il testo che sarà poi sottoposto all'approvazione della Commissione e trasmesso, quindi, alla Commissione affari costituzionali per il parere.

Pongo in votazione la richiesta di riesame del parere della Commissione affari costituzionali e l'accantonamento degli articoli 14, 15 e 16.

(È approvata).

Poiché all'articolo 17 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 17.

(Difesa legale).

1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro

attribuzioni può essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.

(È approvato).

Gli onorevoli Facchiano, Rotiroti e Cavicchioli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Collocamento fuori ruolo).

1. Ai fini del collocamento in fuori ruolo presso altre Amministrazioni pubbliche del personale dipendente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, si applicano previa deliberazione, del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».
17. 0. 1.

Tale articolo aggiuntivo tratta la materia del collocamento in fuori ruolo, presso altre amministrazioni pubbliche, del personale dipendente dell'INPS. Questa materia fu già affrontata nel Comitato ristretto; in quella sede emerse, peraltro, un orientamento inizialmente non favorevole, poi parzialmente modificatosi. Si disse, infatti, che la Commissione avrebbe potuto procedere ad una riformulazione dell'articolo aggiuntivo. Ciò premesso, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo 17.0.1.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 17.0.1.

FERDINANDO FACCHIANO. Con l'articolo aggiuntivo di cui sono firmatario si attribuiscono ai dipendenti del parastato le stesse facoltà degli impiegati statali.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Vorremmo conoscere il contenuto dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

CAPO II – *Collocamento fuori ruolo.*

58. *(Presupposti e procedimento).* — Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il tesoro, sentiti l'impiegato ed il Consiglio di amministrazione.

Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'articolo 56.

I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo sono determinati col regolamento (20).

Il richiamo all'articolo 58 comporta che le ipotesi specifiche, una volta disciplinata con legge la regola generale, siano determinate con l'emanazione, da parte degli organi competenti, di disposizioni regolamentari.

Qualora l'articolo aggiuntivo venisse approvato, poiché esso crea posti vacanti, dovrebbe essere sottoposto all'esame delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

TINA ANSELMI. Vi è una situazione che lo rende necessario.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Vorrei capire sulla base di quali motivazioni il Governo abbia espresso parere

favorevole all'articolo aggiuntivo. Infatti, stiamo varando una serie di leggi volte ad eliminare i fuori ruolo, mentre con la proposta emendativa in esame introduciamo nuovamente tale categoria. Si è richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ma da allora sono state introdotte numerose modifiche legislative.

PRESIDENTE. Se riterrà opportuno intervenire, il rappresentante del Governo potrà chiedere di farlo.

GIUSEPPE LUCENTI. Il significato dell'articolo aggiuntivo è chiaro; il proponente ha già illustrato le sue motivazioni.

PRESIDENTE. In qualità di presidente, non posso indurre nessuno a prendere la parola; ciascuno può chiedere d'intervenire qualora ne avverta la necessità.

ANDREA CAVICCHIOLI. Non voglio procedere ad un'interpretazione autentica della volontà del Governo; tuttavia, ritengo che il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo sia motivato dal fatto che con esso si attua un'equiparazione tra i dipendenti dell'Istituto e gli impiegati della pubblica amministrazione. Inoltre, dal testo della proposta emendativa – che prego i colleghi del gruppo comunista di analizzare – si evince che l'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 58, avviene previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, il che costituisce un elemento di snellezza. In tal modo, si rende possibile armonizzare la situazione interna alle esigenze complessive dell'organizzazione. Questa è la filosofia alla quale si ispira l'articolo aggiuntivo.

ITALICO SANTORO. Sono contrario all'articolo aggiuntivo, perché trovo una profonda contraddizione nell'unico argomento che viene addotto a suo favore: da una parte, si cerca di fare dell'INPS un organismo che funzioni con maggiore efficienza ed autonomia, seguendo la strada della deregolamentazione, mentre dall'altra si pretende di assimilare il trattamento del personale dell'istituto a quello degli impiegati statali. Mi sembra che questa contraddizione in termini sia sufficiente a giustificare il voto contrario sull'articolo aggiuntivo 17. 0. 1.

ANDREA BORRUSO. Vorrei invitare i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo. Faccio questa affermazione per ragioni di carattere generale: infatti, il disegno di legge che il ministro per la funzione pubblica sta elaborando modifica profondamente, tra l'altro, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto riguarda le procedure per la collocazione fuori ruolo...

FERDINANDO FACCHIANO. Non in questa parte.

ANDREA BORRUSO. ... specificando l'esigenza che tale possibilità non sia ammessa per il personale dirigenziale.

Ritengo necessaria una riflessione su questo articolo aggiutivo, che potrebbe far sorgere problemi di gestione dell'ente. Pertanto, invito il presentatore a ritirarlo e, in caso non aderisca a tale richiesta, annuncio il mio voto contrario.

FERDINANDO FACCHIANO. Poiché abbiamo discusso a lungo in Comitato ristretto, ritengo di non poter accogliere l'invito dell'onorevole Borruso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 17.0.1.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Emanazione dei regolamenti).

1. I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione di quelli concernenti i procedimenti di delegificazione, sono

adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 18, al comma 2, sostituire le parole da: l'organizzazione *a:* ordinamento, *con le seguenti:* resta in vigore la normativa regolamentare previgente.
18. 1.

Questo emendamento ha natura esplicativa di carattere formale e ritengo, nella mia qualità di relatore, che debba essere approvato. Ove non fosse sostituita l'attuale formulazione dell'articolo 18, si potrebbe ritenere che, in assenza di un regolamento, non sia possibile trasferire poteri gestionali al comitato esecutivo.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Progetti speciali).

1. In relazione ad impegni derivanti dal'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di Ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività.

3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,05 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto, di cui lo 0,01 è destinato agli incentivi previsti dal comma 2.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19, comma 3 sostituire: 0,05 *con:* 0,10.
19. 1.

Poiché tale emendamento importerebbe un aumento di spesa e, quindi, richiederebbe il parere della V Commissione, invito l'onorevole Borruso a ritirarlo.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Ritengo preferibile mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 19.

Mi rendo conto della necessità, nei limiti del possibile, di migliorare il testo, ma, poiché abbiamo già acquisito il parere della Commissione bilancio, vorrei evitare di approvare un'altra serie di emendamenti da inviare alla Commissione stessa perché, nel tentativo di raggiungere la perfezione, correremmo il rischio di non approvare la legge entro la fine dell'anno.

Pertanto, mi dichiaro contraria all'emendamento 19.1.

ANDREA BORRUSO. Ritengo che l'articolo 19 rappresenti un aspetto centrale per quanto riguarda le possibilità di riorganizzazione dell'Istituto e che, in qualche misura, esso anticipi la filosofia,

emersa nell'audizione del ministro per la funzione pubblica, di operare non più per gerarchie, ma per obiettivi e, quindi, per funzioni.

La previsione dei progetti a termine finalizzati introduce nel sistema organizzativo la struttura funzionale e per obiettivi.

L'emendamento che ho presentato pone un problema che attiene non tanto alle cifre ma ad una riconsiderazione più puntuale di questi aspetti, tenendo anche conto delle proposte che stanno maturando all'interno del Governo in tema di riforma della pubblica amministrazione, con l'accoppiamento della struttura funzionale e della struttura per obiettivi.

Sono disponibile a ritirare l'emendamento, purché alla ripresa dei lavori in settembre mi sia garantita la possibilità di riformulare una proposta coerente con il punto di vista che ho esposto.

PRESIDENTE. Ciò è possibile solo accantonando l'articolo 19.

ANDREA BORRUSO. In tal caso, propongo di accantonare l'articolo 19.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che la Commissione bilancio, tra le altre osservazioni, ha chiesto la riformulazione dell'articolo 19, alla luce dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1987, concernente i progetti finalizzati. Tuttavia, nella mia qualità di relatore, non ho ritenuto di formulare emendamenti conseguenti a tale osservazione, proprio in base alle argomentazioni svolte dall'onorevole Santoro sull'autonomia dell'ente.

Certamente, non posso sostituirmi alla Commissione bilancio, tuttavia, ritengo che, ove fosse approvato l'emendamento in discussione, non risulterebbe modificato l'onere complessivo, bensì la ripartizione delle poste di bilancio. Spero che la Commissione bilancio faccia tale valutazione.

Per questi motivi, sarebbe forse opportuno procedere all'accantonamento dell'articolo 19.

ANDREA BORRUSO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 19. 1, purché si proceda all'accantonamento dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di pronunciarsi sulla proposta di accantonamento dell'articolo in questione.

ITALICO SANTORO. Sono d'accordo; mi riservo di presentare successivamente un emendamento che risponda ad una logica migliorativa.

ANDREA CAVICCHIOLI. Anche il gruppo socialista concorda sull'accantonamento dell'articolo 19.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Anche il nostro gruppo è d'accordo su questo accantonamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'esame dell'articolo 19.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Conferimento di incarichi professionali).

1. Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle funzioni di contabilità ed agli investimenti delle risorse finanziarie dei fondi integrativi di cui all'articolo 1, l'Istituto può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza professionale ad esperti altamente specializzati. Il relativo compenso è stabilito dal comitato esecutivo.

2. Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non può superare le 25 unità.

Gli onorevoli Rotiroti e Cavicchioli hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-*bis*. È fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma precedente personale già alle dipendenze dello stesso ente pubblico.
20. 1.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento Rotiroti 20.1.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Rotiroti 20.1.
(È approvato).

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Vorrei che il presidente, nella sua qualità di relatore, si pronunciasse sulla richiesta della Commissione affari costituzionali di procedere all'eliminazione del secondo comma dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Si tratta di un problema di costi, anche se sul piano dell'autonomia dell'ente sarebbe logico lasciare all'amministrazione la possibilità di fissare il numero massimo degli incarichi in questione. Sarei pertanto favorevole a procedere all'eliminazione di questo comma; debbo però far presente che un'eventuale mancata quantificazione del numero degli incarichi porrebbe problemi di rilievo finanziario. Va inoltre tenuto presente che queste convenzioni con incarichi esterni riguardano solo l'INPS e non l'INAIL (che non ne ha fatto richiesta).

Sugli incarichi professionali attualmente quantificati si prevede un costo di 2 miliardi e 500 milioni di lire annui; ove togliessimo quel limite, dovremmo procedere ad un'ulteriore quantificazione. Mi sembrano questi elementi da tenere in considerazione.

ANDREA BORRUSO. Ritengo che l'osservazione avanzata dalla Commissione affari costituzonali sia pertinente. D'altra parte, mi sembrano ugualmente giusti i rilievi mossi ora dal presidente; potremmo, allora, ipotizzare la soluzione prevista per l'articolo 19, nel senso di prevedere un'aliquota massima entro la quale possa spaziare la gestione del personale dell'ente. In sostanza, si potrebbe ricorrere alle consulenze esterne, purché queste non superino l'aliquota dello 0,001 per cento.

PRESIDENTE. Mi sembrava di aver lumeggiato questa possibilità nella mia risposta. Comunque, in seguito all'approvazione in linea di principio dell'emendamento 20.1, la discussione dell'articolo 20 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

ART. 21.

(Gestione finanziaria e patrimoniale).

1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 1, comma 4, è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate come è unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'ente.

2. L'Istituto à autorizzato a costituire o partecipare a società cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza. L'autorizzazione à concessa dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del consi-

glio di amministrazione dell'Istituto. Trascorso il termine di 60 giorni dalla data in cui la deliberazione del consiglio di amministrazione risulta pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La costituzione o la partecipazione alle società non rientrano nell'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto è tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.

4. Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. I bilanci preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo e nelle note di variazione.

5. Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

6. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.

7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei rilievi da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per gli stanziamenti che hanno formato oggetto di rilievo da parte di detto Ministero, prima delle motivate decisioni definitive del consiglio di amministrazione, per le sole spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione nei limiti di un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli 48, 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono abrogati.

8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, è a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.

L'onorevole Cavicchioli ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 21, comma 2, dopo le parole: patrimonio immobiliare, *aggiungere:* e mobiliare nonché l'esercizio dei servizi informatici anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni.
21. 1.

Desidero richiamare l'attenzione di tutti i colleghi – in particolare di quelli che hanno proceduto ai lavori del Comitato ristretto – sulla questione legata alla costituzione di società cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare. Debbo ricordare che su tali questioni, proprio in sede di Comitato ristretto, sono state espresse forti riserve, al punto che i colleghi socialisti si erano impegnati a ripresentare il testo dell'emendamento. Per questi motivi, in qualità di relatore, chiedo che l'emendamento Cavicchioli venga ritirato.

ANDREA CAVICCHIOLI. Insistiamo sul testo che abbiamo presentato, anche se la Commissione sarà libera di orientarsi nella maniera che crederà più opportuna. Riteniamo, infatti, che la norma da noi formulata costituisca un elemento importante della riforma dell'INPS, poiché prevede una maggiore snellezza dell'ente medesimo. Certamente, ci rendiamo conto

della portata dell'emendamento, ma proprio per tale motivo lo riteniamo un elemento fondamentale nell'ambito della riforma che la Commissione sta elaborando. Ripeto, non faremo un dramma se la Commissione si orienterà in maniera diversa.

ANDREA BORRUSO. Desidero far osservare all'onorevole Cavicchioli che il contenuto del suo emendamento rischierebbe, qualora fosse approvato, di scardinare totalmente la struttura prevista in questo provvedimento; infatti, con una dizione di carattere generale, con la quale si autorizzi l'Istituto a costituire o partecipare a società cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare nonché dei servizi informatici, verrebbe a configurarsi un'organizzazione di natura privatistica, senza alcun controllo.

La tesi prospettata, pertanto, è di una pericolosità estrema, soprattutto adesso che va affermandosi il principio secondo cui ciò che è privato è efficiente, mentre ciò che è pubblico è inefficiente. In pratica, accettare l'impostazione prospettata significherebbe affossare la funzione pubblica dell'INPS. Invito, quindi, l'onorevole Cavicchioli a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Quale relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento 21. 1, anche perché il testo di questo articolo è il frutto di un tentativo di mediazione che, personalmente, ho portato avanti in sede di Comitato ristretto.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Mi rendo conto dell'esigenza di addivenire alla formulazione di norme che rendano più snello il funzionamento della pubblica amministrazione. Ed è per tale ragione che sulle questioni del patrimonio immobiliare avevamo espresso il nostro assenso, in quanto sappiamo bene che molti comuni, per gestire meglio determinate agenzie, sono costretti a costituire società finanziarie. Però, non possiamo dimenticare – e la storia dovrebbe essere maestra – che proprio per l'INPS abbiamo dovuto prevedere una specifica norma di legge allorché ebbe a verificarsi lo smarrimento dei documenti dei lavoratori, in quanto una parte dell'informatica era stata affidata ad aziende private.

L'emendamento Cavicchioli potrebbe trovarmi d'accordo per la parte in cui è detto « anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni », ma non per la prima parte in cui si fa riferimento alla possibilità, per l'Istituto, di costituire o partecipare a società cui affidare la gestione del patrimonio mobiliare nonché l'esercizio dei servizi informatici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli 21. 1, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 22.

(Fondi dei lavoratori dipendenti).

1. Nell'ambito del comparto riguardante la gestione dei lavoratori dipendenti, oltre al fondo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979, n. 639, è istituita la gestione di cui al successivo articolo 25. In tale ambito il consiglio di amministrazione può deliberare l'utilizzazione, senza corresponsione di interessi, degli eventuali avanzi di gestione.

Nella mia qualità di relatore, presento il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

(Fondi dei lavoratori dipendenti).

1. Nell'ambito del comparto riguardante la gestione dei lavoratori dipen-

denti, oltre al fondo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979, n. 639, è istituita la gestione di cui al successivo articolo 25. In tale ambito il consiglio di amministrazione può deliberare l'utilizzazione, senza corresponsione di interessi, degli eventuali avanzi di gestione.

2. Deve comunque essere assicurato l'equilibrio complessivo delle gestioni; a questo fine con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti.
22. 2.

Gli onorevoli Lucenti, Lodi Faustini Fustini, Recchia, Pallanti e Sanfilippo hanno presentato il seguente emendamento:

All'aricolo 22, sostituire il secondo periodo, dalle parole: In tale ambito *al termine, con le seguenti parole:* In tale ambito, con decreto del Ministro del lavoro, vengono disposti annualmente, al termine di ogni esercizio finanziario, i trasferimenti necessari affinché la gestione dei fondi predetti presenti una pari situazione di attività o passività.
22. 1.

L'emendamento da me presentato è volto a recepire il parere condizionante espresso dalla V Commissione bilancio. Infatti, al secondo comma dell'articolo 22, nel nuovo testo da me proposto, è detto che deve comunque essere assicurato l'equilibrio delle gestioni, con una formula in qualche modo utilizzata anche in altre ipotesi riguardanti la gestione dei lavoratori autonomi. Per l'esattezza, il parere della Commissione bilancio richiama l'opportunità di stabilire, in relazione alla separazione degli oneri previdenziali da quelli assistenziali, meccanismi di riequilibrio in caso di persistenti disavanzi.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole.

ANDREA BORRUSO. Mi sembra che la Commissione bilancio abbia manifestato l'esigenza di garantire il riequilibrio finanziario di tutti i fondi di gestione. Quindi, la norma al nostro esame deve avere carattere generale, non deve riguardare soltanto la gestione del fondo lavoratori dipendenti. Pertanto, direi di parlare di « equilibrio finanziario delle gestioni ».

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 22 recita: « Nell'ambito del comparto riguardante la gestione dei lavoratori dipendenti, oltre al fondo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979, n. 639, è istituita la gestione di cui al successivo articolo 25 ». Il secondo comma da me proposto riguarda le gestioni di cui al primo comma.

ANDREA BORRUSO. Il problema riguarda anche le gestioni dei lavoratori autonomi.

PRESIDENTE. Il primo comma riguarda sia le gestioni del fondo lavoratori dipendenti.....

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Riguarda solo il fondo lavoratori dipendenti...

ANDREA BORRUSO. Nel cui ambito esistono gestioni autonome: così rischiamo di escluderle.

PRESIDENTE. È un problema che sarà affrontato nell'ambito della riforma concernente i lavoratori autonomi.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Conviene formulare una norma di carattere generale riguardante tutte le gestioni.

PRESIDENTE. Nella gestione degli altri fondi, questa scelta l'abbiamo già compiuta (articolo 24, quarto comma e articolo 31, quarto comma: « i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio »).

Forse la soluzione migliore è quella di approvare l'articolo 22 nel testo del Comitato ristretto e tramutare l'emendamento 22. 2 in un articolo aggiuntivo.

Passiamo all'emendamento Lucenti ed altri 22. 1. Ricordo che sul suo contenuto fu espresso parere contrario in sede di Comitato ristretto.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Dichiaro di insistere su questo emendamento, poiché le varie gestioni dell'INPS sono caratterizzate da ritardi di contribuzione che provocano spesso la non corrispondenza con la prestazione offerta. Nel corso degli anni, quindi, possono verificarsi deficienze patrimoniali o avanzi di fatto inesistenti.

A mio parere, pertanto, è più corretto stabilire che con decreto del ministro del lavoro vengano disposti annualmente, al termine di ogni esercizio finanziario, i trasferimenti necessari affinché la gestione dei fondi predetti presenti una pari situazione di attività o passività.

In pratica, non ha senso registrare un avanzo patrimoniale della gestione degli assegni familiari, per esempio, per poi registrare un *deficit*, patrimoniale o di esercizio, che andrà a consolidarsi in altre gestioni.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere contrario all'emendamento 22. 1.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 22.
(È approvato).

Nella mia qualità di relatore, presento il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Per tutti i fondi di cui agli articoli precedenti, deve comunque essere assicurato l'equilibrio complessivo delle gestioni; a questo fine con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti.
22. 0. 1.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 22. 0. 1 da me presentato.
(È approvato).

Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 12,50, è ripresa alle 15,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

(Composizione del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti).

1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è presieduto dal vicepresidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal Consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 23, aggiungere, al termine del comma 1, le parole: e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione.
23. 1.

Nella mia qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento 23. 1, che del resto è coerente rispetto al contenuto del parere espresso dalla Commissione bilancio.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Borruso 23. 1.
(È approvato).

La discussione dell'articolo 23 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Competenze del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti).

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – 1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al ministro del lavoro e della previdenza sociale;

4) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione;

6) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo ».

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 24, al comma 1, punto 5), dopo le parole: alla gestione, *aggiungere:* compresi quelli che riguardano anche contributi dovuti alla gestione di cui al successivo articolo 25.
24. 1.

L'emendamento, di carattere tecnico, è stato sollecitato dagli uffici dell'INPS. Su di esso esprimo parere favorevole.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la di-

soccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1979, n. 833, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di « Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ».

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 25, al comma 1, sopprimere le parole: la cassa unica per gli assegni familiari.
25. 1.

Su tale emendamento si è molto discusso all'interno del Comitato ristretto; pur dando atto al gruppo democratico cristiano della sua coerenza, devo invitare il proponente a ritirare il suo emendamento.

ANDREA BORRUSO. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 25 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 26, aggiungere al termine del comma 1 le parole: e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione.
26. 1.

Nella mia qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento Borruso 26. 1.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si associa.

PRESIDENTE Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 26. 1.
(È approvato).

La discussione dell'articolo 26 è pertanto sospesa.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 27.

(Competenze del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 26 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al ministro del lavoro e della previdenza sociale;

4) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui al numero 3, i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione;

6) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(Contributo assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi).

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è destinato per la quota dello 0,35 per cento, o per il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazioni economiche della suddetta assicurazione e per la parte residua al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui all'articolo 69, 1° comma, lettera *b)* e *d)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369 e dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972 n. 457.

Le parole « a decorrere dall'anno successivo » s'intendono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo ». L'originaria formulazione, infatti, potrebbe far intendere che l'anno successivo all'entrata in vigore deve decorrere per intero.

Pongo in votazione l'articolo 28, con la modifica di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Borruso, Mancini, Bianchi e Anselmi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*.

(Composizione del comitato amministratore della gestione dei trattamenti familiari).

1. La cassa unica per gli assegni familiari assume la denominazione di gestione dei trattamenti familiari.

2. Alla gestione sovrintende un comitato amministratore presieduto da un consigliere di amministrazione rappresentante dei lavoratori scelto dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, e composto oltre che dal presidente, da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tre rap-

presentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori autonomi designati con la medesima procedura, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente.

28. 0. 1.

Gli onorevoli Anselmi, Mancini Vincenzo, Pisicchio e Cristofori hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*ter*.

(Competenze del comitato amministratore della gestione dei trattamenti familiari).

1. Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 26 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità al regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione e deliberazione sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

d) decidere in unica istanza i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione;

e) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti e che gli sia affidato dal Comitato esecutivo dell'INPS.

28. 0. 2.

ANDREA BORRUSO. Ritiro l'articolo aggiuntivo 28. 0. 1.

TINA ANSELMI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 28. 0. 2.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la gestione speciale per coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

Gli onorevoli Cavigliasso e Tealdi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 29, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Alla gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modifiche ed integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui.

29. 1.

GIOVANNA MARIA TEALDI. L'emendamento è dovuto al fatto che il finanziamento dello Stato per gli assegni familiari ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, fissato in passato in 28 miliardi annui e successivamente aumentato a 80 miliardi, è superiore al fabbisogno an-

nuale, per cui è opportuno che le somme residue vengano utilizzate nella gestione speciale.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Signor presidente, desidero avere alcuni chiarimenti. È vero, nel 1967, con provvedimento legislativo, si è aumentato il contributo statale per gli assegni familiari: attenzione, però, a trasferire gli 80 miliardi – oggi a disposizione – alla gestione dei coltivatori diretti, perché a seguito dell'approvazione del decreto recante le maggiorazioni degli assegni familiari, si è previsto ....

PRESIDENTE. Riguardano solo i lavoratori dipendenti; non si applicano agli autonomi.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Non si applicano qualora il reddito provenga in maggioranza da lavoro autonomo. Nel caso in cui il reddito sia misto, formato cioè in parte da lavoro autonomo e in parte da quello dipendente, nella misura del 30 per cento si applicano le maggiorazioni degli assegni familiari: ciò secondo il dettato del decreto approvato pochi mesi or sono.

PRESIDENTE. Se prevalente è il reddito da lavoro dipendente.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Non va dimenticato, però, che le famiglie dei coltivatori diretti hanno redditi misti, non vivono esclusivamente con i proventi del fondo, in quanto specie i giovani hanno un lavoro dipendente. Per tali motivi, mi domando se sia opportuno inserire la previsione contenuta nell'emendamento 29. 1.

PRESIDENTE. Onorevole collega, secondo la normativa, i destinatari degli assegni familiari sono i lavoratori dipendenti, non gli autonomi. Certo, è prevista la possibilità che in presenza di redditi misti l'assegno venga concesso al nucleo familiare, ma affinché ciò avvenga è necessaria – lo ribadisco nuovamente – la prevalenza del reddito da lavoro dipendente. In effetti, furono avanzate proposte per estendere il trattamento anche ai lavoratori autonomi, ma non ebbero seguito per mancanza di copertura.

Per quanto riguarda gli autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni *tout court)*, mi pare che l'emendamento 29. 1 sia coerente. Quanto al reddito misto, cui si è riferita l'onorevole Lodi, vi è una componente di lavoro autonomo, ma la prevalenza è sempre in vista della qualifica di lavoro dipendente.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento 29. 1 Cavigliasso e Tealdi, che sarà posto in votazione in linea di principio. Pertanto, qualora si rendesse necessario un approfondimento, questo potrà essere effettuato allorché la proposta emendativa tornerà al nostro esame dopo il parere della Commissione competente.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 29. 1.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 29 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 29 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri e coloni e da un rap-

presentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono asssunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Gli onorevoli Cavigliasso e Tealdi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: rappresentante dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri *con le seguenti:* dal rappresentante dei coltivatori diretti; *sostituire le parole:* da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri e coloni *con le seguenti:* da sette rappresentanti dei coltivatori diretti; *sostituire le parole:* designati dalle associazioni di categoria più rappresentative *con le seguenti:* designati dalle relative organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, in misura proporzionale al loro grado di rappresentatività.
30. 3.

Gli onorevoli Recchia, Pallanti, Nappi, Migliasso e Sanfilippo hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 30, al comma 1, sopprimere le parole: e da un rappresentante dei concedenti i terreni in colonìa o mezzadria.
30. 1.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 30, aggiungere al termine del comma 1 le parole: e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione.
30. 2.

Passiamo all'emendamento 30. 3.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Singor presidente, pur essendo la categoria dei mezzadri e dei coloni meno consistente rispetto a quella dei coltivatori diretti, la sua presenza nella gestione assume un significato politico che intendo spiegare.

All'interno della gestione sono presenti sia i rappresentanti della Coldiretti, sia quelli della Confcoltivatori, i quali, normalmente, rappresentano i mezzadri e i coloni. L'esclusione di questi ultimi comporterebbe la presenza della sola Coldiretti, il che non è accettabile.

Nel dichiarare il voto contrario sull'emendamento, insisto affinché sia prevista la rappresentanza della categoria dei mezzadri e dei coloni nel comitato di gestione. Del resto, essa in Italia esiste ed è giusto che sia presente.

LUCIANO AZZOLINI. I coltivatori diretti costituiscono certamente una categoria consistente; ciò non toglie, però, che nel comitato di gestione siano rappresentate tutte le categorie del mondo agricolo, compresi i mezzadri ed i coloni. Pertanto, invito i colleghi a ritirare l'emendamento presentato.

ANDREA CAVICCHIOLI. Invito calorosamente i proponenti a ritirare il loro emendamento, anche perché nel momento in cui il Comitato ristretto ha varato questo testo lo ha fatto sulla base di una mediazione tra le varie esigenze.

GIOVANNA MARIA TEALDI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 30. 3; tuttavia, desidero precisare che la motivazione per cui lo avevo presentato non era di carattere politico, come ipotizzato dalla collega Lodi, ma perché il 10 dicembre 1993 scadranno tutti i contratti di mezzadria.

NOVELLO PALLANTI. Ma i pensionati ci saranno sempre!

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Recchia ed altri 30. 1.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Il motivo della decisione del Comitato ristretto si basa sul criterio di assegnare la gestione di questo fondo ai coltivatori diretti e alle loro organizzazioni. Non ci si era accorti, però, che vi erano anche i rappresentanti dei concedenti dei terreni in colonia e mezzadria. Infatti, la presenza di questi ultimi cambia la natura della gestione. Così è stato anche in passato; se introducessimo questa norma, dovremmo fare altrettanto per gli artigiani ed i commercianti che lavorano per conto terzi.

Il concedente del terreno può essere, per esempio, un farmacista o un piccolo agrario con un'azienda che concede in affittanza. Poiché la gestione dei coltivatori diretti data in rappresentanza degli agrari non ci sembra corretta, il nostro gruppo ha presentato questo emendamento.

PRESIDENTE. In analogia a quanto ho dichiarato precedentemente, esprimo parere contrario all'emendamento Recchia ed altri 30. 1. Invito i presentatori a ritirarlo.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere contrario.

NOVELLO PALLANTI. Accogliendo l'invito del presidente, ritiriamo l'emendamento 30. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Borruso 30. 2, al quale mi dichiaro favorevole.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 30. 2.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 30 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 30 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

4) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui al numero 3, i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Gli onorevoli Cavigliasso e Tealdi hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 31, comma 1, punto 2, sopprimere le seguenti parole: e di riscossione dei contributi.
31. 1.

All'articolo 31, comma 1, sopprimere il punto 5.
31. 2.

Passiamo all'emendamento Cavigliasso e Tealdi 31. 1.

GIOVANNA MARIA TEALDI. La *ratio* della soppressione va individuata nella circostanza che la legislazione vigente, per il settore agricolo, riconosce al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) la competenza circa le modalità di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Prendendo la parola per dichiarazione di voto, desidero chiarire, in riferimento allo SCAU, che la competenza del comitato di amministrazione della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali riguarda le modalità di erogazione delle prestazioni e la riscossione dei contributi. Il comitato può decidere di procedere alla riscossione presso la Cassa di risparmio, indipendentemente dall'ente che riscuote; ne decide, inoltre, le modalità.

GIOVANNI CARRUS. Se fosse chiaro che la titolarità della riscossione dei contributi è indipendente dall'ente che poi procederà a tale riscossione, non sorgerebbe il problema della sopravvivenza o meno dello SCAU.

Vorrei invitare l'onorevole Tealdi a considerare il fatto che questo articolo ha una portata di carattere generale che prescinde dal soggetto che sarà materialmente preposto a tale compito.

PRESIDENTE. Mi considererei soddisfatto se l'onorevole Tealdi volesse ritirare il suo emendamento. Per ragioni di correttezza, però, devo precisare che la norma attuale non prevede solo l'ente preposto alla riscossione dei contributi, ma gli attribuisce la potestà di determinare le modalità di esazione. Se poi si vuole affermare che ciò rientra in un ambito di carattere generale, posso anche essere d'accordo; mi sono sentito, comunque, in dovere di fare tale precisazione.

GIOVANNA MARIA TEALDI. Desidero evidenziare che il Servizio contributi agricoli unificati, decretato defunto, è stato mantenuto in vita per le problematiche collegate al settore: in questo senso, il mio emendamento aveva ragion d'essere. Comunque, accolgo l'invito rivoltomi e ritiro gli emendamenti 31. 1 e 31. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 31.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati enendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 32.

(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ».

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni

previdenziali previste in favore della categoria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 32 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 33, aggiugere al termine del comma 1 le parole: e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al Consiglio di amministrazione. 33. 1.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Borruso 33. 1.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 33 è pertanto sospesa.

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 34.

(Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani).

1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 33, ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui al numero 3, i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

(È approvato).

ART. 35.

(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ».

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 36.

(Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 35 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative al livello nazionale.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 36, aggiungere al termine del comma 1 le parole: e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione.
36. 1.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Borruso 36. 1.

(È approvato).

La discussione dell'articolo 36 è pertanto sospesa.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 37.

(Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali).

1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 36, ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette con proprio motivato parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui al numero 3, i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 38.

(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 è istituita presso l'INPS la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

1) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

3) la somma di lire 107.600 per ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); tale somma è annualmente adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Dall'ammontare complessivo va detratto l'onere delle integrazioni di cui al numero 2;

4) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

5) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

6) l'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione;

7) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 774, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1 e 6 della legge, 15 aprile 1985, n. 140, degli assegni sostitutivi delle pensioni ai superstiti di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché

delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, numero 3), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1985, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'Istituto comunica annualmente al Ministro del lavoro l'importo presunto del finanziamento occorrente per l'anno successivo. Le somme stanziate sono corrisposte dallo Stato in rate bimestrali anticipate, salvo conguaglio sulla base delle risultanze di gestione emergenti dal rendiconto. Eventuali oneri posti a carico della gestione da provvedimenti emanati in corso d'anno sono coperti mediante integrazione degli stanziamenti iniziali per ciascuna forma di intervento.

6. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

7. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento:

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

ART. 38.

(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali).

1. È istituita presso l'INPS la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

1) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

3) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

4) una quota degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

5) una quota degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

6) l'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione;

7) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1 e 6

della legge 15 aprile 1985, n. 140, degli assegni sostitutivi delle pensioni ai superstiti di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, numero 3), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1985, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985 n. 140.

5. La quota di concorso dello Stato agli oneri di cui al comma 3, punti 3, 4, 5 e 6 è stabilita annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 febbraio 1988, n. 67.

6. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

7. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

38. 3.

Gli onorevoli Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Pallanti e Recchia hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 38, al comma 3, punto 3, sopprimere il seguente periodo: Dall'ammontare complessivo va detratto l'onere delle integrazioni di cui al comma 2.

38. 1.

Gli onorevoli Lodi, Recchia, Pallanti e Rebecchi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 38, al comma 3, punto 4, dopo le parole di solidarietà e l'apprendistato *aggiungere le seguenti:* , nonché dalle agevolazioni contributive previste in materia di lavoro agricolo, collaboratrici familiari.

38. 2.

Onorevoli colleghi, in qualità di relatore ho presentato l'emendamento 38. 3, interamente sostitutivo dell'articolo 38, per corrispondere alla condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio. In tal modo si prevede, non l'accollo, ma il concorso dello Stato in quota parte per gli oneri previsti per il 1988 e per i successivi, che saranno determinati dalla legge finanziaria 1989. Se mantenessimo la decorrenza del 1° gennaio 1989, tale articolo risulterebbe privo di copertura finanziaria e, quindi, andrebbe incontro al parere negativo della Commissione bilancio.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole.

NOVELLO PALLANTI. Propongo l'accantonamento dell'articolo 38 ed il suo rinvio al Comitato ristretto per trovare, eventualmente, una soluzione alternativa a quella prospettata dal relatore.

LUCIANO AZZOLINI. Il gruppo della democrazia cristiana è d'accordo a procedere all'approvazione in linea di principio dell'emendamento 38. 3, proprio in considerazione delle osservazioni svolte dal relatore relativamente all'accoglimento del parere espresso dalla Commissione bilancio.

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor presidente, ritengo che la Commissione debba uniformarsi al parere espresso dalla Commissione bilancio. Penso, quindi, che l'emendamento proposto dal relatore sia rispondente a tale esigenza. Mi dichiaro, pertanto, favorevole ad approvare in linea di principio l'emendamento, ferma restando la mia disponibilità al dialogo anche se, a mio parere, non sussistono margini sufficienti per operare ulteriori modifiche.

GIUSEPPE LUCENTI. Mi sembra che dal punto di vista procedurale vengano applicati ragionamenti diversi a situazioni identiche; infatti, per quanto riguarda il parere della I Commissione, si è richiesto un riesame.Per ciò che riguarda il parere della Commissione bilancio, crediamo sia utile un approfondimento, che riteniamo essenziale prima di assumere qualunque decisione.

PRESIDENTE. Desidero chiarire che non vi sono due tipi di sensibilità diversi per ciascuna delle due Commissioni, ma esiste un parere diversificato rispetto al quale vi sono una proposta alternativa ed una proposta soppressiva. Rispetto a quest'ultima, non posso che chiedere un riesame; rispetto alla prima, l'onorevole Carrus potrà forse fornirci qualche chiarimento.

GIOVANNI CARRUS. Ritengo che in situazioni analoghe si debbano assumere comportamenti analoghi. Il parere espresso dalla Commissione bilancio non è, però, assimilabile a quello formulato dalla Commissione affari costituzionali; intendiamo, tuttavia, agire con spirito di collaborazione e di rispetto del preciso orientamento politico espresso nella legge finanziaria.

Non si tratta di un parere fondato su esigenze particolari, ma di un parere che risponde ad un disegno politico di carattere generale. Dobbiamo riconoscere che l'articolo alternativo, così come è stato formulato, coglie non tanto i particolari quanto la sensibilità politica generale. Da questo punto di vista, approvare tale articolo significa andare incontro non tanto ad una condizione cervellotica della Commissione bilancio, quanto ad un disegno preciso che in quella Commissione è condiviso anche dalle opposizioni di sinistra. Dobbiamo, pertanto, riconoscere che l'alternativa proposta dal presidente è condivisa da tutti.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Desidero raccomandare ai colleghi una maggiore riflessione. È vero che la Commissione affari costituzionali ha addirittura chiesto la soppressione di tre articoli; di solito, quando avvengono cose di questo genere, si recepisce il parere proponendo emendamenti soppressivi di taluni articoli. Ora però, per il clima che si è creato in questa Commissione, non abbiamo proposto noi stessi la soppressione, ma abbiamo preferito chiedere l'accantonamento.

Infatti, mentre i colleghi della maggioranza probabilmente avranno avuto tutto il tempo per esaminare l'emendamento dell'onorevole Mancini, noi ne siamo entrati in possesso soltanto questa mattina. A questo proposito, debbo far osservare alcune cose nel merito di tale emendamento, in quanto si può accedere al parere della V Commissione in modi diversi. Quest'ultima ha affermato che esistono prestazioni che sono già definite a carico del bilancio dello Stato, e ciò va bene; ve ne sono altre, già previste nella legge finanziaria per il 1988 ed altre ancora che, invece, bisogna assolutamente definire.

Esistono due pesi e due misure, che vi prego di valutare attentamente. Al punto 3, terzo comma, dell'articolo 3 si parla di una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal fondo pensioni lavoratori dipendenti; tale quota risale al 1965 e, pertanto, solo un suo aggiornamento potrebbe far ottenere la somma di lire 107.600 prevista in tale comma.

Il punto 6 riguarda l'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni: anche questo non è previsto nella legge finanziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Lodi, l'argomentare per parti separate è sempre fallace. La prego, pertanto, di voler leggere il resto prima di esprimere un giudizio.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Signor presidente, non ho ancora terminato la mia esposizione. Propongo di esaminare la questione in modo da definire, laddove non siano previste dalla legge finanziaria, le quote degli oneri cui lo Stato deve concorrere.

Bisogna mettere la Commissione in condizioni di discutere, in quanto non ha senso inviare in tutta fretta alcune parti del testo alla Commissione bilancio. Certamente, la maggioranza è già d'accordo sull'emendamento dell'onorevole Mancini, ma gli altri gruppi di opposizione non hanno avuto la possibilità di discutere.

Se poi, signor presidente, lei non vuole che vi sia un dibattito, proceda pure a votare il provvedimento a colpi di maggioranza.

PRESIDENTE. Non voglio alcun colpo di maggioranza e le assicuro che nessuno si è messo d'accordo con il relatore sull'emendamento, che non è frutto di alcuna riunione di maggioranza, ma è nato nella sede in cui si è discusso del parere della Commissione; in tale sede, si è profilata l'ipotesi o di un rinvio secco alla prossima legge finanziaria o di una parere negativo.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Chiedo, allora, di poter partecipare anche a tali riunioni in qualità di parlamentare, in quanto vi era un apposito Comitato ristretto che doveva esaminare ogni questione. Le chiedo, pertanto, signor presidente, di valutare l'opportunità di ricreare il clima che è esistito fino a questo momento nella Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei che si fugasse l'impressione che quando non vengono accolte certe tesi vi siano state sopraffazioni o colpi di mano. Vi è stato un parere unanime della Commissione bilancio, come ha ricordato l'onorevole Carrus.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. A me non risulta che fosse unanime.

ANDREA BORRUSO. Chiedo scusa se interverrò su una questione che è già stata affrontata. Credo che non sfugga a nessuno che l'articolo 38 è uno degli architravi della riforma che intendiamo operare e non vi è dubbio che il relatore abbia formulato una proposta che tiene conto delle osservazioni della Commissione bilancio. Tuttavia, ritengo necessaria una riflessione più attenta da parte della Commissione in quanto, a seconda di come struttureremo questo articolo, si attuerà o meno una riforma.

Chiedo, pertanto, un po' di cautela nella riformulazione dell'articolo sostitutivo e prego il presidente di prendere in considerazione la proposta di accantonare il punto 3.

PRESIDENTE. L'importante è che risulti chiaro che non ottemperando ad una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio, si corre il rischio che qualcuno richieda che il provvedimento venga legato alla prossima legge finanziaria. Detto ciò, i gruppi prenderanno le loro decisioni, assumendosi la responsabilità delle loro azioni. Ciò che conta è aver avvertito la Commissione in tempo utile.

Pongo in votazione la proposta di accantonamento dell'articolo 38.

(È approvata).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 39.

(Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 38 sovraintende un comitato

amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 23, 26, 30, 33 e 36, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

(È approvato).

ART. 40.

(Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali).

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 39 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione, nonché sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

3) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

(È approvato).

ART. 41.

(Fondo sociale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 è soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n 903.

2. Le attività e le passività del fondo sociale di cui al comma 1 derivanti dalla gestione dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 38.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 42.

(Comitati regionali dell'INPS).

1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente della sede regionale dell'Istituto ».

2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubbiica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale ».

3. Il quinto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica. 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

Gli onorevoli Cavigliasso e Tealdi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 42, comma 1, punto 3, sopprimere le seguenti parole: mezzadri e coloni.
42. 3.

L'onorevole Cavicchioli ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 42, aggiungere al comma 1 il seguente punto:

7) i presidenti dei comitati provinciali della regione.
42. 1.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 42, al comma 1, punto 5), aggiungere: o dell'Ispettorato regionale del lavoro.
42. 2.

GIOVANNA MARIA TEALDI. Ritiro l'emendamento 42. 3.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 42. 1 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 42. 1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 42. 2.

ORAZIO SAPIENZA. Desidererei che fosse spiegata la *ratio* di questo emendamento, per capire a chi spetti poi il potere decisionale, se al direttore oppure al capo dell'ispettorato, altrimenti si rischia di creare dualismi e complicazioni nelle scelte.

ANDREA BORRUSO. Dal punto di vista del sistema contributivo, il soggetto abilitato è l'ispettore regionale del lavoro.

Già nella precedente normativa vi era l'alternativa tra l'ufficio regionale del lavoro e l'ispettorato. La decisione viene adottata con il decreto del ministro che nomina il comitato e, alternativamente, il dirigente dell'ufficio regionale oppure il capo dell'ispettorato regionale, a seconda dei casi. Così è avvenuto a Milano da sempre; una volta, soggetto abilitato è il responsabile dell'ufficio regionale, altra volta, l'ispettore: lo decide il ministro nel momento in cui emana il decreto.

PRESIDENTE. Si tratta di un decreto del Presidente della Repubblica, ovviamente emanato su proposta del ministro del lavoro.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento Borruso 42. 2.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 42. 2.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 42, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

(Competenze dei comitati regionali).

1. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:

1) coordinare l'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

2) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

3) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

4) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;

5) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

6) svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresì i compiti attribuiti al comitato provinciale.

3. Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale adotta le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 46.

4. Il comitato regionale convoca, almeno una volta l'anno, una conferenza dei Presidenti dei comitati provinciali.

L'onorevole Caveri ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 43, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta, costituito con decreto del Direttore dell'ufficio regionale del lavoro in conformità ai criteri di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, svolge altresì i compiti attribuiti al comitato provinciale.
43. 1.

LUCIANO CAVERI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento da me proposto, in quanto credo che, se approvato nell'attuale formulazione, il testo dell'articolo 43 potrebbe fare un grave torto alla Valle d'Aosta.

Il secondo comma di tale articolo recita: « Il Comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresì i compiti attribuiti al comitato provinciale ». Sin qui, non ho nulla da eccepire: il testo risponde con correttezza ad una richiesta che la stessa Valle d'Aosta aveva formulato. Infatti, in una regione con centomila abitanti, dove non esiste la provincia, perché è stata soppressa nel 1945, due comitati finivano per rappresentare un doppione ed uno spreco. Sia sul versante dell'efficienza, sia su quello del risparmio, dunque, la scelta operata dalla Commissione è giusta e la condivido.Se vogliamo, tuttavia, ragionare non in termini astratti, ma in termini di efficienza dell'INPS, dobbiamo valutare i possibili correttivi per questa situazione del tutto particolare della Valle d'Aosta.

La logica assegnazione al comitato regionale per la Valle d'Aosta dei compiti propri del comitato provinciale richiede una maggior aderenza alla realtà locale ed una maggiore snellezza e rapidità nelle procedure di nomina, come previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, per i comitati provinciali. La nomina del comitato con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro (in Valle d'Aosta non vi è l'ufficio provinciale) risponde a que-

sta esigenza, dal momento che il comitato per la Valle d'Aosta sarà prevalentemente interessato al contenzioso in materia previdenziale. In buona sostanza,il comitato regionale per la Valle d'Aosta è tale anche perché la regione non ha province. La sua attività, pertanto, corrisponderà in sostanza a quella che nelle altre regioni svolgono i comitati provinciali. Di qui la necessità che anche nella sua costituzione si seguano i criteri di maggiore aderenza alla realtà locale previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970.

Non credo che, nella particolare situazione in cui la regione si trova, le competenze attribuite ai comitati provinciali contrastino con l'esigenza – torno a sottolineare – di una maggior aderenza alla realtà locale e di una maggior snellezza del comitato stesso. Al contrario, se le nomine relative al comitato dovessero essere stabilite con i decreti ministeriali previsti per i comitati regionali, i tempi si allungherebbero inutilmente, con danni per l'utenza.

Se il criterio di designazione fosse a carattere non locale, ma nazionale, come previsto per i comitati regionali dell'INPS, in Valle d'Aosta non vi sarebbe possibilità di piena espressione per la particolare realtà di una regione autonoma, oltretutto caratterizzata dalla presenza di una minoranza etnico-linguistica, quindi con una rappresentanza particolare che nel comitato INPS deve avere voce.

In conclusione, con l'approvazione dell'emendamento da me presentato non si creerebbe una situazione di privilegio; si rimarrebbe, infatti, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 5 della Costituzione, a norma del quale la Repubblica « (...) attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ».

Oltretutto, vi è un'esigenza di rappresentatività locale, giustificata anche dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, che dà potere di integrazione e di attuazione alla regione in materia di previdenza e di assicurazione sociale.

Un ultimo punto riguarda i ricorsi: nulla muta nella formulazione dell'articolo 46, non viene creata alcuna procedura particolare.

Ringraziando i colleghi per l'attenzione prestatami, desidero evidenziare come la questione di natura tecnica sia considerata nella sua importanza non solo dall'unico deputato della Valle d'Aosta, ma da tutte le forze politiche e sociali presenti nella regione.

PRESIDENTE. Desidero precisare che il decreto viene emanato dal ministro del lavoro, mentre il decreto del Presidente della Repubblica disciplina l'intera materia.

Nella mia qualità di relatore, esprimo dunque parere contrario sull'emendamento Caveri 43. 1. Ove non fosse ritirato, verrebbe posto in votazione in linea di principio, rendendosi necessaria l'espressione del parere da parte della Commissione affari costituzionali.

Il comitato regionale della Valle d'Aosta non svolge esclusivamente i compiti del comitato provinciale; si tratta di competenze aggiuntive rispetto a quelle parimenti svolte dai comitati regionali di tutto il territorio nazionale, per cui non è pensabile un trattamento esclusivo; poiché si tratta solo di un *quid* in più rispetto alle competenze ordinarie di tutti i comitati regionali, ritengo che la costituzione di quel comitato debba avvenire con decreto del ministro del lavoro.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

LUCIANO CAVERI. Desidero sottolineare un aspetto rilevante sotto il profilo costituzionale. Poiché non esiste in Valle d'Aosta la provincia, si verrebbe a creare una sorta di disparità, dato che le forze locali non verrebbero rappresentate.

Per la costituzione – ma anche solo per la sostituzione dei suoi membri – del

comitato regionale sarà dunque necessario un decreto ministeriale, quando l'esperienza attuale dimostra che passano anche mesi prima che avvengano le sostituzioni; attraverso i comitati provinciali vi sarebbe, al contrario, la possibilità di arrivare subito a tale risultato.

Anche secondo quanto sostengono gli esperti, il comitato regionale della Valle d'Aosta si occuperà soprattutto dei compiti del comitato provinciale; per tale motivo, l'esclusione dell'ambito locale potrebbe portare alla mancata partecipazione di un sindacato – il sindacato autonomo valdostano dei lavoratori – che conta 4 mila iscritti e fa parte della confederazione nazionale. Ciò sarebbe molto negativo e lesivo della particolarità costituzionale della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Caveri 43. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 43.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 44.

(Composizione dei comitati provinciali).

1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Presso ogni sede provinciale dell'Istituto è istituito un comitato composto da:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto ».

Gli onorevoli Borruso e Antonucci hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, al comma 1, il punto 4) è sostituito dal seguente:

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro. Il titolare può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente.

44. 1.

Nella mia qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento 44. 1.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

ORAZIO SAPIENZA. Annuncio la mia astensione, poiché ritengo che il dualismo sia controproducente per la produttività dell'organismo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borruso e Antonucci 44. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 44, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 45.

(Organi collegiali periferici dell'INPS).

1. Dei comitati provinciali di cui all'articolo 44 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle ammini-

strazioni di ciascune delle province autonome.

2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 e per quanto concerne la Regione Sicilia dalla legge 11 agosto 1972, n. 466.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 45, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

I comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono la loro attività fino alla emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi.
45. 1.

Nella mia qualità di relatore, esprimo parere favorevole a tale emendamento che è stato sollecitato dagli affici dell'INPS.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'elendamento Borruso 45. 1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 45, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 46.

(Contenzioso in materia di prestazioni).

1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:

a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) le prestazioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;

c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

e) la pensione sociale;

f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

g) i trattamenti familiari;

h) l'assegno per congedo matrimoniale;

i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed operai.

2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *b)* ed *e)*, sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) dell'articolo 44.

3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alle lettere *b)* ed *e)*, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 44 e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttpre dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. I ricorsi concernenti la lettera *e)* del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.

5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze previgenti.

8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.

9. Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

10. Sono abrogati il numero 1) ed il numero 11) del primo comma dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Gli onorevoli Cavigliasso e Tealdi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 46, comma 3, dopo le parole: da quattro rappresentanti *aggiungere:* di ciascuna; *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* su designazione delle relative organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, in misura proporzionale al loro grado di rappresentatività.
46. 4.

Gli onorevoli Ghezzi, Pallanti, Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Recchia e Nappi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 46, sopprimere i commi 5 e 6.
46. 1.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 46, al comma 7 sostituire le parole da: gli organi medesimi *con le parole:* dai corrispondenti nuovi organi.
46. 3.

Gli onorevoli Lucenti, Lodi Faustini Fustini, Pallanti e Recchia hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 46, al comma 10, sostituire le parole: sono abrogati il n. 1) ed il n. 11) *con le seguenti:* è abrogato il n. 1).
46. 2.

GIOVANNA MARIA TEALDI. Ritiro l'emendamento 46. 4.

GIORGIO GHEZZI. Ritiriamo l'emendamento 46. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Borruso 46. 3. Nella mia qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si associa a tale parere.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Lucenti ed altri 46. 2.

GIORGIO GHEZZI. Il decimo comma dell'articolo 46 propone, accanto all'abrogazione del numero 1) del primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639, anche quella del n. 11) del primo comma del medesimo articolo, che riguarda la partecipazione del comitato provinciale al consiglio di amministrazione, da noi valutata importante per migliorare la situazione degli organi provinciali.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento Lucenti ed altri 46. 2.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 46. 2.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 46, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 47.

(Contenzioso in materia di contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi).

1. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e quello per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

2. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze previgenti.

6. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.

Gli onorevoli Cavigliasso e Tealdi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 47 sopprimere il comma 2 e sostituire al comma 3 le parole: ai comitati di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* ai comitati di cui al comma 1.
47. 1.

GIOVANNA MARIA TEALDI. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 47.
(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 48.

(Sospensione delle esecuzioni delle decisioni adottate dai comitati).

1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati di cui all'articolo 2, comma 1, numeri 3 e 4, sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto, ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
(È approvato).

ART. 49.

(Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro).

1. Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

2. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

3. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

(È approvato).

ART. 50.

(Prestazioni già di pertinenza dell'ENAOLI).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-*sexies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte che fissa la competenza dell'INPS in materia di prestazioni già di pertinenza dell'ENAOLI.

2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è trasferita ai comuni.

3. Il patrimonio della gestione speciale di cui al settimo comma del citato articolo 1-*sexies* è trasferito al Ministero del tesoro per la ripartizione tra le Regioni.

(È approvato).

ART. 51.

(Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – INAIL).

1. L'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 20 della presente legge sono estese all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali.

(È approvato).

Gli onorevoli Lucenti, Lodi Faustini Fustini, Recchia e Pallanti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis*.

(Trasferimento dello SCAU all'INPS).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i compiti, il patrimonio e il personale dello SCAU sono trasferiti all'INPS. Le relative norme di attuazione sono emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con quello della funzione pubblica, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

51. 0. 1.

Invito i presentatori a ritirarlo.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Insistiamo nel suo mantenimento, signor presidente.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, esprimo parere contrario.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Gli onorevoli Pallanti, Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Recchia e Samà hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

(Esazione di contributi da parte dell'amministrazione finanziaria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'accertamento e la riscossione dei contributi aventi una base imponibile diversa dalla retribuzione e afferenti a prestazioni non di competenza dell'INPS, sono esatti direttamente dall'amministrazione finanziaria.

2. Le relative norme di attuazione sono emanate con decreto del Ministro delle finanze.

51. 0. 2.

Invito i presentatori a ritirarlo.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere contrario.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 52.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo).

1. Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione vigila:

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell''utenza;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

5. La Commissione è costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 53.

(Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici).

1. È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.

(È approvato).

L'onorevole Borruso ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente:

ART. 53-*bis*.

(Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali).

1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto INPS, ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; nonché per le relative attività ausiliare;

b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurativo; esattoriali, relativamente ai servizi tributari appaltati.

2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al precedente comma sono inquadrati nel settore « attività varie »; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

53. 0. 1.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-*bis*.

(Prestazioni indebite).

1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

53. 0. 2.

Propongo di accantonare tali articoli aggiuntivi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmetterò per i prescritti pareri alle Commissioni competenti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO